

Presentato a Roma il "Rapporto sulla Zootecnia Bovina in Italia nel 2004"

L'azienda agricola non produce più reddito

Roma - Un giro d'affari al consumo di quasi 40 miliardi di euro.

Per un fatturato alla produzione che per entrambe le componenti, agricola e industriale, ha superato l'anno scorso la cifra di 26 miliardi.

Tra gli operatori economici coinvolti nelle due sotto-filiere, vanno citate quasi 150 mila aziende zootecniche, oltre 4 mila imprese di trasformazione, più di 40 mila macellerie specializzate. Sono i numeri che esprimono la rilevanza economica della zootecnia bovina italiana da latte e da carne, che si conferma settore strategico dell'agroalimentare.

Nel 2003 è proseguito il processo di ristrutturazione in atto da diversi anni, che ha portato il numero delle aziende da latte in Italia a circa 57 mila, meno di un terzo delle imprese attive quindici anni fa. Le aziende da carne erano indicate dal censimento del 2000 in numero di 90 mila, ma si vanno riducendo anche più rapidamente di quelle da latte.

La continua crescita della dimensione media aziendale ha comunque compensato la riduzione degli allevamenti, lasciando sostanzialmente invariata la produzione di latte.

Dalle stesse aziende esce anche una parte sempre più rilevante di capi destinati al circuito delle carni bovine. Negli ultimi anni, si è assistito ad un progressivo ridimensionamento del numero di capi, con riduzioni in otto anni del 10% per le vacche da latte e addirittura del 35% per quelle da carne, mentre il numero dei capi adulti maschi presenti negli allevamenti italiani si è dimezzato.

Queste alcune delle cifre contenute nei Rapporti 2004: "Il mercato del latte" e "Il mercato della carne bovina" presentati a Roma martedì 26 ottobre presso la Sala Cavour del Ministero delle Politiche agricole e forestali, alla presenza del ministro, Gianni Alemanno, e dei presidenti dell'AIA, Nino Andena, e di ISMEA, Arturo Semerari. Sono anche intervenuti i presidenti confederali Paolo Bedoni (Coldiretti), Augusto Bocchini (Confagricoltura), Giuseppe Politi (Cia), il vicepresidente della Confederazione Cooperative Italiane, Maurizio Ottolini,

il presidente dell'Anca Lega Cooperative, Sergio Nasi, il direttore generale Assolate, Adriano Hribal e il segretario generale Assocarni, Luigi Pio Scordamaglia.

I volumi, promossi da AIA-ISMEA, editi da Franco Angeli, sono stati realizzati dall'Osservatorio del Latte e da ISMEA.

Daniele Rama, direttore dell'Osservatorio Latte, e Claudio Federici, ricercatore ISMEA, hanno illustrato i principali contenuti dei Rapporti.

Rama si è concentrato in particolare sulla rilettura degli avvenimenti dell'ultimo anno sul mercato del latte e della carne bovina, mentre Federici ha affrontato le tematiche relative all'organizzazione e alle strategie dell'industria di trasformazione in entrambe i comparti.

continua a pagina 25

dicembre 2004
n.13 - 14 - 15

All'interno:

- pag. 2 La riforma della PAC per il settore zootecnico
- pag. 20 Il calcolo dei diritti per gli aiuti della nuova PAC
- pag. 26 Così l'assegnazione dei titoli individuali

A.R.A.S.

Associazione Regionale Allevatori della Sardegna

Via Cavalcanti 8 - 09128 Cagliari tel. 070 404891

Piano assistenza tecnica (PAT)

Si avvisano gli allevatori della Sardegna che, come da delibera della Regione Sardegna 39/10 del 21 .09.2004, sono aperte le adesioni al Piano Regionale di Assistenza Tecnica 2004/05 (L.R. n. 21/2000).

Il Piano di Assistenza Tecnica per i settori ovi-caprino, bovino e suino prevede consulenza zootecnica e veterinaria (gratuita) e servizi aggiuntivi a pagamento (piani colturali e di razionamento, gestioni di reflui, emissioni di ricette, trattamenti antiparassitari).

Il termine ultimo per aderire è il 31/12/2004.

Gli allevatori interessati possono contattare per ulteriori informazioni la sede centrale e le sedi provinciali ai seguenti numeri:

Sede centrale: 070 404891

PAT Cagliari: 070 2310043 - PAT Nuoro: 0784 20436

PAT Oristano: 0783 33157 - PAT Sassari: 079 237502

Il presidente Aras
Rag. Marco Antonio Scalas

La riforma della PAC per il settore zootecnico: le possibili ricadute nel comparto ovi-caprino

Del Prof. Angelo Frascarelli del Dipartimento di Scienze Economiche ed Estimative dell'Università di Perugia.

Il 4 ottobre si è svolto a Santa Cristina un seminario organizzato dall'ARAS avente come tema "La riforma della PAC per il settore zootecnico e possibili ricadute sul comparto ovi-caprino". L'incontro rivolto agli zootecnici dell'ARAS e ai responsabili dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura ha avuto come relatore il Prof. Angelo Frascarelli del Dipartimento di Scienze Economiche ed Estimative dell'Università di Perugia, nonché consulente del Mipaf per l'applicazione della riforma Fischler.

I sei punti essenziali della riforma

La Politica Agricola Comunitaria è stata più volte riformata negli ultimi anni per adeguare le norme relative al settore agricolo ai nuovi equilibri del mercato comunitario ed internazionale, alle nuove esigenze finanziarie del bilancio dell'Unione europea e alle nuove aspettative dei cittadini e dei consumatori. Il 26 giugno 2003 con il compromesso di Lussemburgo è stata approvata l'ultima riforma ed entro il dicembre 2003 sono state in buona sostanza delineate, anche per l'Italia, le scelte riguardo alle questioni per le quali i regolamenti comunitari lasciavano libere le opzioni per i Paesi membri dell'UE.

Questa riforma ormai conosciuta come riforma Fischler riveste una particolare importanza in quanto cambierà radicalmente il modo in cui l'Unione Europea sostiene il settore agricolo, in una prospettiva di lungo periodo, visto che le previsioni finanziarie sono state fissate fino al 2013.

A partire da questo autunno 2004 gli agricoltori dovranno confrontarsi con regole nuove e con cambiamenti che andranno ad influenzare in maniera sostanziale le scelte produttive aziendali. Ai regolamenti comunitari sono seguite le scelte nazionali e le prime norme attuative, mentre altre disposizioni saranno adottate nei prossimi mesi e andranno a completare il quadro normativo della nuova Pac.

L'obiettivo della nuova Pac è quello di sostenere il reddito e giustificare la spesa agricola, ottenendo dagli agricoltori come contropartita:

- qualità degli alimenti;
- tutela dell'ambiente e del benessere degli animali
- salvaguardia dei paesaggi e del patrimonio culturale.

La riforma si articola in sei punti essenziali:

1. Disaccoppiamento: il regime unico di pagamento prevede di far confluire in un unico pagamento la maggior parte degli aiuti diretti che un agricoltore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti. Gli agricoltori, in linea di principio, riceveranno il pagamento unico sulla base delle somme percepite nel periodo di riferimento 2000-2002.


2. Condizionalità ecologica: il pagamento unico per azienda sarà condizionato al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare, sanità animale e vegetale, protezione degli animali, oltre che all'obbligo di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali.

3. Modulazione: riduzione di tutti i pagamenti diretti allo scopo di finanziare la nuova politica di sviluppo rurale. La modulazione si applica alle aziende che ricevono più di 5.000 €/anno di pagamenti diretti nelle percentuali indicate nella sottostante tabella, e consentirà il trasferimento di 1,2 miliardi di euro dal primo al secondo pilastro della Pac.

Esercizio finanziario	2005	2006	2007	2008/2013
Aziende con pagamenti diretti fino a 5000 Euro all'anno	0%	0%	0%	0%
Oltre 5000 Euro all'anno	3%	4%	5%	5%

4. Aumento delle risorse per lo sviluppo rurale: potenziamento della politica di sviluppo rurale, nuove misure a favore dell'ambiente, della qualità e del benessere animale, aiuti agli agricoltori per interventi che favoriscano l'adeguamento alle norme di produzione in vigore nell'UE. Si tratta di promuovere un'agricoltura sostenibile e le risorse finanziarie forniranno agli agricoltori nuove opportunità per incrementare il proprio reddito (servizi agroambientali, promozione e commercializzazione di prodotti di qualità).

Incremento del 2° pilastro della Pac (sviluppo rurale)



5. Disciplina finanziaria: meccanismo finanziario atto a garantire, sino al 2013, il rispetto delle previsioni finanziarie per la Pac.

6. Revisione di alcune Organizzazioni Comuni di Mercato (Ocm): Riforme di alcune importanti Ocm quali: settore lattiero-caseario, riso, foraggi essiccati, tabacco, olio di oliva.

Entro il 1° agosto 2004 ciascuno Stato membro poteva decidere di sottrarre dal pagamento unico parte dei pagamenti diretti previsti per i seminativi, le carni ovicaprine, le carni bovine e i pagamenti per tipi speciali di agricoltura. L'Italia ha deciso per i diversi prodotti come riportato nella tabella sottostante.

Pagamenti disaccoppiati (che entrano nel regime unico per azienda)

- seminativi, compreso il pagamento supplementare al grano duro e il set aside;
- leguminose da granella (ceci, lenticchie e vecce);
- riso (parte);
- carni bovine;
- carni ovi caprine;
- foraggi essiccati (parte);
- prodotti lattiero caseari (dal 2006);
- olio di oliva (dal 2006);
- tabacco (dal 2006);
- barbabietola (è in discussione una proposta di riforma).

Pagamenti che rimangono accoppiati

- ortofruttili trasformati;
- riso (453 euro/ha);
- foraggi essiccati (parte, 33 euro/t);
- premio alla qualità del grano duro (40 €/ha, zone tradizionali);
- piante proteiche (55,57 euro/ha);
- colture energetiche (45 euro/ha);
- sementi;
- patate da fecola (66,32 euro/t);
- aiuti supplementari ai sensi dell'art. 69;
- frutta a guscio (241,50 euro/ha);
- olio di oliva;
- tabacco.

Il pagamento unico per azienda

I beneficiari

Beneficiari del nuovo regime di pagamento unico per azienda sono 3 categorie (vedi tabella sottostante).

Beneficiari

1) agricoltori che hanno fruito nel periodo 2000-2002 di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento

I regimi di sostegno che rientrano nel nuovo regime di pagamento unico sono: seminativi, patate da fecola, leguminose da granella (lenticchie, ceci, vecce), riso, sementi, foraggi essiccati, carni bovine, carni ovi-caprine, latte

2) agricoltori che abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria

Nel caso in cui l'agricoltore che concede l'eredità abbia fruito nel periodo 2000-2002 di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento

3) agricoltori che hanno ricevuto un diritto dalla riserva nazionale

Per ricevere un diritto dalla riserva nazionale occorre rientrare nei criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri.

Il beneficiario dei titoli deve essere un "agricoltore"; per agricoltore si intende una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche che esercita attività agricola (Reg. 1782/2003, art.2, lett.a). secondo il Decreto Mipaf n.1787 del 5 agosto 2004, "le dimensioni minime di un'azienda per poter presentare la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto non possono essere inferiori a 0,3 ettari".

Agricoltori "storici"

I principali beneficiari del nuovo regime unico di pagamento sono gli agricoltori storici cioè coloro che hanno ricevuto aiuti diretti a titolo di almeno uno dei regimi individuati nel periodo storico di riferimento (2000-2002).

Per questa categoria di agricoltori, la fissazione dei titoli è semplice e lineare: essi hanno ricevuto una comunicazione dall'Agea, entro il mese di settembre 2004. Entro il 10 dicembre 2004, essi avranno dovuto confermare i dati comunicati dall'Agea o comunicare eventuali eventi modificativi (cambio di denominazione, scissione, fusioni, circostanze eccezionali).

Eventi modificativi

E' prevista la presa in considerazione di eventi modificativi nel caso in cui un agricoltore abbia modificato il suo stato giuridico nel periodo di riferimento o entro il 10 dicembre 2004.

In caso di *modifica dello stato giuridico* o della denominazione, l'agricoltore con la nuova natura giuridica è ammesso agli stessi diritti dell'agricoltore che gestiva l'azienda in origine. Nel caso di *fusioni* di aziende, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è ammesso agli stessi diritti degli agricoltori che gestivano le aziende in origine.

Nel caso di *scissioni* di azienda, gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono ammessi, proporzionalmente, agli stessi diritti dell'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

Agricoltori "suceduti"

La seconda categoria di beneficiari sono gli agricoltori che hanno ricevuto l'azienda o parte di essa in via ereditaria (successione *mortis causa* o successione anticipata) da un agricoltore che ha fruito nel periodo 2000-2002 di almeno uno dei regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento.

In caso di successione l'agricoltore subentrante dovrà presentare all'Agea, tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA), entro il 10 dicembre 2004, i documenti giustificativi.

Il Decreto Mipaf n.1787 del 5 agosto 2004 ha ricompreso nella successione anticipata i seguenti casi:

- a) *il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;*
- b) *tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da un altro agricoltore, al quale può succedere per successione legittima."*

Nella fattispecie di "successione anticipata" rientrano molte situazioni presenti nell'agricoltura italiana, tra cui i casi di affitto dei terreni dai genitori ai figli (casi molto frequenti a seguito degli incentivi all'insediamento dei giovani agricoltori).

Riserva nazionale

La terza modalità per l'acquisizione di titoli all'aiuto è l'assegnazione diretta dall'Agea tramite la riserva nazionale.

Gli agricoltori che si trovano nella condizione di ricevere i titoli dalla riserva nazionale dovranno fare domanda di ammissione al regime unico di pagamento entro il 15 maggio 2005; entro il 15 agosto, Agea (o gli Organismi pagatori regionali) provvederà all'assegnazione dei titoli definitivi agli agricoltori ammessi alla riserva nazionale.

I titoli assegnati dalla riserva nazionale sono gratuiti.

Abbinamento e utilizzazione dei titoli

Obblighi:

La superficie che beneficia del pagamento può essere destinata a qualsiasi attività agricola, questa norma sancisce il principio del disaccoppiamento degli aiuti dalla produzione, in base al quale non c'è nessun legame tra sostegno erogato e colture praticate.

Ad esempio un agricoltore che abbia accumulato i diritti tramite gli aiuti per le produzioni zootecniche (carni bovine, carni ovine e – dal 2006 – anche latte) potrebbe decidere di cessare l'allevamento continuando a percepire il pagamento unico per azienda, purché dimostri di coltivare un numero di ettari ammissibili pari al numero dei diritti.

Tuttavia alcune colture sono vietate sulle superfici abbinate ai diritti e precisamente:

- le colture permanenti,
- le produzioni ortofrutticole fresche e da destinare alla trasformazione,
- le patate non destinate alla fabbricazione di fecola.

L'esclusione di queste colture, in particolare degli ortofrutticoli, ha l'obiettivo di evitare disparità e di concorrenza sleale tra l'orticoltore "storico", senza diritti e l'orticoltore "dell'ultima ora", titolare dei diritti.

Perdita dei diritti non utilizzati:

L'agricoltore che non utilizza i diritti all'aiuto per un periodo di tre anni, li perde e vengono assegnati alla riserva nazionale (art. 45, Reg Ce 1782/2003), mentre i diritti ottenuti dalla riserva nazionale si perdono dopo un solo anno di non utilizzo.

Uso del suolo:

In ogni caso l'agricoltore beneficiario di pagamenti diretti ha l'obbligo di rispettare su tutta la superficie aziendale i criteri di gestione obbligatori stabiliti nell'ambito della condizionalità.

Trasferimenti:

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti da un agricoltore ad un altro solo all'interno dello Stato membro, ma questo può decidere di limitare il trasferimento nell'ambito di una stessa regione. Il trasferimento può avvenire:

- per successione;
- per affitto (o altre forme di cessione temporanea), anche a titolo oneroso, ma solo contestualmente all'affitto di un equivalente numero di ettari ammissibili di terra;
- per compravendita (o altre forme di cessione definitiva), con o senza terra;
- per via amministrativa (riserva nazionale).

Trasferibilità amministrativa:

Gli Stati membri devono costituire una riserva nazionale di diritti da usare in via prioritaria per estendere l'aiuto ai "nuovi agricoltori" (coloro che abbiano avviato l'attività dopo il 31 dicembre 2002).

La riserva è costituita attraverso una riduzione lineare (max 3%) degli importi di riferimento, dopo aver operato tutte le possibili detrazioni (massimale, disaccoppiamento parziale, envelope, regioni ultraperiferiche).

La riserva è alimentata da:

- i diritti non esercitati in un periodo di tre anni;
- l'eventuale differenza tra il massimale e la somma degli importi di riferimento;
- l'eventuale prelievo applicato in caso di vendita di diritti (a discrezione dello Stato membro).

La riserva nazionale può essere gestita a livello regionale, ma rimane sempre a disposizione dello Stato membro.

Massimali, valore dei titoli e modalità di pagamento

Per ciascuno Stato membro è fissato un tetto massimo all'ammontare di aiuti (massimale nazionale).

Massimali nazionali dei Paesi membri

Stati membri	2005	2006	2007 e succ.	%
Belgio	411	411	528	1,7%
Danimarca	838	838	996	3,2%
Germania	4.479	4.479	5.468	17,8%
Grecia	837	834	856	2,8%
Spagna	3.244	3.240	3.438	11,2%
Francia	7.199	7.195	8.055	26,2%
Irlanda	1.136	1.136	1.322	4,3%
Italia	2.539	2.530	2.882	9,4%
Lussemburgo	27	27	37	0,1%
Paesi Bassi	386	86	779	2,5%
Austria	613	613	711	2,3%
Portogallo	452	452	518	1,7%
Finlandia	467	467	552	1,8%
Svezia	612	612	729	2,4%
Regno Unito	3.350	3.350	3.868	12,6%
Unione Europea	26.590	26.570	30.739	100,0%

Fonte: Allegato VIII, Reg. Ce 1782/2003

Il massimale nazionale è calcolato in base alla media degli aiuti storici ricevuti da ciascuno Stato negli anni di riferimento, adeguati alla piena applicazione di Agenda 2000 e a quanto disposto dal Reg 1782/2003. Dalla tabella precedente è possibile osservare che la Francia è il principale beneficiario della Pac, con oltre il 26% del plafond finanziario di tutta l'Unione Europea, contro il 9,4% dell'Italia. E' la dimostrazione che la vecchia Pac non ha mai favorito l'Italia. Con la riforma tale asimmetria viene cristallizzata con la prospettiva che potrà perdurare per un lungo periodo. La funzione principale dei massimali nazionali è quella di agire come tetti di spesa che non possono essere superati. In caso di superamento del massimale nazionale gli Stati membri devono ridurre linearmente gli aiuti. Il massimale non coincide con quanto effettivamente corrisposto per le OCM considerate nel periodo di riferimento, ma differisce negli anni per la riduzione graduale dell'aiuto supplementare al grano duro, e per aumento dei massimali nel 2007, per effetto dell'introduzione dei pagamenti disaccoppiati nel settore lattiero-caseario. Il valore dei diritti si calcola a partire da due elementi di base: l'importo di riferimento e la superficie storica che li ha originati. Gli importi derivano dalla media annuale degli importi complessivamente percepiti dagli agricoltori, in base al numero di ettari e al numero di capi di bestiame, per ogni anno civile nel periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002. La superficie storica origina anch'essa dalla media triennale 2000-2002 delle domande di pagamento diretto degli agricoltori. A livello italiano il valore medio dei diritti risulta pari € 373/ha, senza gli aiuti disaccoppiati del settore lattiero caseario, mentre arriva a € 423/ha se lo si include. A livello regionale, il valore medio dei diritti va da un minimo di 207 euro/ha in Liguria, ad un massimo di 637 euro/ha in Veneto, dove incide fortemente la presenza dei premi legati agli allevamenti zootecnici da carne. Anche in questo caso si evidenziano le distorsioni della Pac che vanno a premiare le agricolture già potenzialmente più ricche a scapito delle zone con difficoltà strutturali e svantaggiate. Le medie regionali sono frutto di situazioni aziendali molto differenziate: possono assumere valori molto bassi (anche 60 euro/ha in alcune zone della Sicilia) fino a 5.000 euro/ha (nelle aziende zootecniche senza terra).

Massimali per l'Italia, per prodotto e per annualità

Importi disaccoppiati per tipologia di pagamenti	2005	2006	2007 e successivi		% su dati Italia
			Dati Italia	Dati Ue	
Pagamenti ai seminativi COP (63 €/t x resa media regionalizzata)	1.357,96	1.357,96	1.357,96	1.268,49	46,1%
Pagamento supplementare al grano duro (zone tradizionali: centro-sud)	481,13	471,21	471,21	454,15	16,0%
Aiuto specifico al grano duro (zone non tradizionali: nord)	0,76	0,00	0,00	0,00	0,0%
Aiuto alle leguminose da granella	6,79	6,79	6,79	7,24	0,2%
Aiuto alle sementi (*)	13,32	13,32	13,32	13,32	0,5%
Premio vacca nutrice	107,30	107,30	107,30	89,50	3,6%
Premio supplementare vacca nutrice	7,00	7,00	7,00	6,30	0,2%
Premio speciale bovini maschi	93,70	93,70	93,70	80,55	3,2%
Premio alla macellazione	139,97	139,97	139,97	167,41	4,7%
Premio alle estensivizzazione	22,88	22,88	22,88	13,13	0,8%
Pagamenti supplementari ai bovini	44,33	44,33	44,33	52,43	1,5%
Premi ovicapri	126,30	126,30	126,30	127,70	4,3%
Premi supplementari ovicapri	38,60	38,60	38,60	38,77	1,3%
Pagamenti supplementari ai produttori di ovicapri	8,90	8,90	8,90	6,92	0,3%
Premi ai produttori di latte (**)	160,79	241,44	241,44	243,19	8,2%
Pagamenti supplementari ai produttori di latte (**)	72,80	109,40	109,40	109,40	3,7%
Aiuto alla superficie a riso (102 €/t)	139,65	139,65	139,65	135,27	4,7%
Pagamenti derivanti dai foraggi essiccati	19,59	19,59	19,59	19,59	0,7%
Correzione sanzioni				48,88	
Totale	2.608	2.597	2.948	2.882	100,0%
Massimale nazionale (Mio €), Allegato VIII Reg. CE 1782/2003	2.539	2.530	2.882	2.882	97,8%
Differenza	-69	-67	-66	0	-2,2%

* l'aiuto può essere escluso sulla base dell'art. 70.

** sono aiuti accoppiati che entrano nell'aiuto unico dal 2007 salvo applicazione dell'art. 62 che prevede la possibilità di includerli, in tutto o in parte, dal 2005.

Il set aside

Gli agricoltori saranno soggetti all'obbligo di set aside in base alle scelte aziendali effettuate nel periodo di riferimento 2000-2002. I pagamenti relativi al set aside, al pari di quelli relativi ai seminativi, confluiranno nel regime di pagamento unico disaccoppiato. Più precisamente, sarà corrisposto un numero di *diritti di ritiro* pari al numero medio di ettari ritirati, a titolo obbligatorio, nel periodo di riferimento. Tutto ciò significa che il pagamento per il set aside non confluisce nei diritti standard, ma viene gestito separatamente, con relativi importi, numeri e valori dei diritti di ritiro.

In sintesi, gli agricoltori che storicamente erano soggetti al set aside continuano ad essere soggetti a tale obbligo, non più su una percentuale della superficie, ma su un numero fisso di ettari. Le superfici ritirate dalla produzione per finalità agroambientali o quelle rimboschite nell'ambito delle misure di sviluppo rurale (artt. 22, 23, 24 e 31 del Reg. n. 1257/1999) possono essere considerate come messe a riposo, anche nella nuova Pac. Al pari degli altri diritti istituiti col pagamento unico, anche i *diritti di ritiro* possono essere trasferiti; ovviamente per poter accedere ai relativi pagamenti, chi li riceve dovrà rispettare l'obbligo di ritiro ad essi associato.

I terreni ritirati dalla produzione possono essere fissi o sottoposti a rotazione e possono essere destinati alle colture *non food*. Le aziende condotte con il metodo dell'agricoltura biologica sono esentate dal vincolo set aside.

Tutte le superfici ritirate dalla produzione nel quadro del regime di set aside devono essere mantenute nelle buone condizioni agronomiche e ambientali previste nell'ambito della condizionalità.

Massimali per la regione Sardegna

Importi	Milioni di euro
Importo di riferimento (Seminativi)	46.118.173
Superficie di riferimento (Ettari,are)	527.753
Importo diritti specifici (Zootecnia)	91.759.709
Importo aiuto regime unico (Seminativi + Zootecnia)	137.877.881
Importo latte	8.045.969
Importo olio	11.121.869
Importo tabacco	0
Importo olio e tabacco	11.121.869



Calcolo dei diritti	
Dati	Descrizione
Importo di riferimento	Equivale alla media triennale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore, per ogni anno civile, nel periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002, relativamente ai regimi di sostegno disaccoppiati.
Numero di ettari = numero di titoli	Pari al numero medio triennale di ettari che hanno dato origine all'importo di riferimento più tutta la superficie foraggiera.
Numero e valore dei titoli	Il numero dei titoli è uguale al numero di ettari; il valore dei titoli per ettaro è calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero di ettari.

Il regime unico di pagamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2005.

Una volta fissati i diritti all'aiuto per ogni singola azienda, l'agricoltore deve annualmente abbinare i diritti ad un ettaro di superficie ammissibile. Ogni anno deve presentare una domanda di pagamento in cui dovrà dimostrare di svolgere l'attività agricola su un numero di ettari pari ad almeno il numero dei diritti (il termine "diritti" è stato utilizzato nei regolamenti comunitari, derivante dalla traduzione dall'inglese di *entitlements*. La legislazione nazionale ha invece utilizzato il termine "titoli". Nel presente testo si useranno indifferentemente i termini "diritti" e "titoli").

I pagamenti verranno effettuati una volta l'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno successivo. Entro tale data verrà versato il pagamento, al netto del taglio della modulazione, anche per i pagamenti il cui importo è inferiore ai 5.000 euro. Successivamente, entro il 30 settembre l'agricoltore riceverà un aiuto supplementare pari al taglio della modulazione. La sommatoria degli aiuti supplementari è soggetta ad un massimale europeo e nazionale. L'Italia ha un aiuto supplementare di 104,6 milioni di euro, superiore ad altri Paesi, in quanto detiene un alto numero di piccole aziende, che possono usufruire della modulazione. L'esistenza dei massimali e dei rigorosi vincoli di bilancio, in questo caso vuole evitare che possa aumentare il numero delle piccole aziende, esonerate dalla modulazione, con il rischio di aumento delle uscite finanziarie comunitarie.

Il calcolo del Pagamento Unico per Azienda

Azienda a seminativi a Oristano pianura

Tab. a - Pagamenti ricevuti nel periodo di riferimento					
Colture	Superficie degli aiuti ricevuti (ha)	resa del piano di regionalizzazione (t/ha)	Pagamento diretto per tonnellata (euro/ton)	Pagamento diretto ad ettaro (euro/ha)	Importi ricevuti (euro)
ANNO 2000					
Mais	24,00	6,360	58,67	373,14	8.955,39
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	40,00	1,688	58,67	99,03	3.961,40
Grano duro (aiuto supplementare)				344,50	13.780,00
Girasole (Pac seminativi)	7,00	1,688	81,74	137,98	965,84
Set aside obbligatorio (Pac seminativi)	7,90	2,213	58,67	129,84	1.025,71
Set aside volontario (Pac seminativi)	1,55	2,213	58,67	129,84	201,25
Ortive	9,55	-	-	-	-
Vigneto	5,00	-	-	-	-
Totale	95,00	-	-	-	19.934,20
ANNO 2001					
Mais	20,00	6,360	63,00	400,68	8.013,60
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	42,00	1,688	63,00	106,34	4.466,45
Grano duro (aiuto supplementare)				344,50	14.469,00
Girasole (Pac seminativi)	5,00	1,688	72,37	122,16	610,80
Set aside obbligatorio (Pac seminativi)	7,50	2,213	63,00	139,42	1.045,64
Set aside volontario (Pac seminativi)	1,75	2,213	63,00	139,42	243,98
Ortive	13,75	-	-	-	-
Vigneto	5,00	-	-	-	-
Totale	95,00	-	-	-	20.835,88
ANNO 2002					
Mais	21,00	6,360	63,00	400,68	8.414,28
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	48,00	1,688	63,00	106,34	5.104,51
Grano duro (aiuto supplementare)				344,50	16.536,00
Girasole (Pac seminativi)	1,00	1,688	63,00	106,34	106,34
Set aside obbligatorio (Pac seminativi)	7,80	2,213	63,00	139,42	1.087,47
Set aside volontario (Pac seminativi)	2,50	2,213	63,00	139,42	348,55
Ortive	9,70	-	-	-	-
Vigneto	5,00	-	-	-	-
Totale	95,00	-	-	-	23.182,87

Tab. b - Accumulazione dei diritti: calcolo dell'importo di riferimento

Colture	Superficie degli aiuti ricevuti (ha)	resa del piano di regionalizzazione (t/ha)	Pagamento diretto per tonnellata (euro/ton)	Pagamento diretto ad ettaro (euro/ha)	Importo che confluisce nell'importo di riferimento (euro)
ANNO 2000					
Mais	24,00	6,36	63,00	400,68	9.616,32
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	40,00	1,688	63,00	106,34	4.253,76
Grano duro (aiuto supplementare)				285,00	11.400,00
Girasole (Pac seminativi)	7,00	1,688	63,00	106,34	744,41
Set aside volontario (Pac seminativi)	1,55	2,213	63,00	139,42	216,10
Totale	72,55				16.614,27
ANNO 2001					
Mais	20,00	6,360	63,00	400,68	8.013,60
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	42,00	1,688	63,00	106,34	4.466,45
Grano duro (aiuto supplementare)				285,00	11.970,00
Girasole (Pac seminativi)	5,00	1,688	63,00	106,34	531,72
Set aside volontario (Pac seminativi)	1,75	2,213	63,00	139,42	243,98
Totale	68,75				17.212,15
ANNO 2002					
Mais	21,00	6,360	63,00	400,68	8.414,28
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	48,00	1,688	63,00	106,34	5.104,51
Grano duro (aiuto supplementare)				285,00	13.680,00
Girasole (Pac seminativi)	1,00	1,688	63,00	106,34	106,34
Set aside volontario (Pac seminativi)	2,50	2,213	63,00	139,42	348,55
Totale	72,50				19.239,40

Tab. d - Accumulazione dei diritti di ritiro: calcolo dell'importo

Set aside obbligatorio (Pac seminativi)	Superficie degli aiuti ricevuti (ha)	resa del piano di regionalizzazione (t/ha)	Pagamento diretto per tonnellata (euro/ton)	Pagamento diretto ad ettaro (euro/ha)	Importo che confluisce nell'importo di ritiro (euro)
ANNO 2000	7,90	2,213	63,00	139,42	1.101,41
ANNO 2001	7,50	2,213	63,00	139,42	1.045,64
ANNO 2002	7,80	2,213	63,00	139,42	1.087,47

Tab. c - Assegnazione dei diritti

Importo di riferimento	euro	17.688,61
N. diritti	ha	71,27
Valore dei diritti	euro/ha	248,20

Tab. e - Assegnazione dei diritti Di ritiro (set aside)

Importo di riferimento	euro	1.078,17
N. diritti di ritiro	ha	7,73
Valore dei diritti di ritiro	euro/ha	139,42

Tab. f - Importo totale dei pagamenti Diretti disaccoppiati

Importo di riferimento	euro	18.766,78
------------------------	------	-----------

Tab. g - Applicazione della modulazione

Anni	% di modulazione oltre 5.000 €	Pagamento unico			Taglio totale	
		fino a 5.000 €	> di 5.000 euro	Totale	Valore	%
2005	3%	5.000	13.354	18.354	-413	-2,20%
2006	4%	5.000	13.216	18.216	-551	-2,93%
2007	5%	5.000	13.078	18.078	-688	-3,67%
2008	5%	5.000	13.078	18.078	-688	-3,67%
2009	5%	5.000	13.078	18.078	-688	-3,67%
2010	5%	5.000	13.078	18.078	-688	-3,67%
2011	5%	5.000	13.078	18.078	-688	-3,67%
2012	5%	5.000	13.078	18.078	-688	-3,67%



Azienda zootecnica a Sassari collina litoranea

Tab. 3a - Pagamenti ricevuti nel periodo di riferimento

Colture	SAU (ha)	Importi ricevuti (euro)	Premi carne bovina	capi a premio	euro/capo	Importi ricevuti (euro)
ANNO 2000						
Mais (Pac seminativi)	22,00	11.470,81	Premi vacca nutrice	50	186	9.300,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	35,00	3.525,77	Premi bovini maschi	25	160	4.000,00
Grano duro (aiuto supplementare)	35,00	12.057,50	Premi macellazione	45	27	1.215,00
Girasole (Pac seminativi)	12,00	1.684,17				
Set aside obbligatorio (Pac seminativi)	7,80	836,54				
Set aside volontario (Pac seminativi)	1,55	166,24				
Foraggiere	33,00	-				
Ortive	8,65	-				
Vigneto	3,00					
Totale	123,00	29.741,03	Totale pagamenti diretti carne bovina			14.515,00
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI ANNO 2000			44.256,03			
ANNO 2001						
Mais (Pac seminativi)	15,00	8.398,22	Premi vacca nutrice	49	232	11.368,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	40,00	4.326,84	Premi bovini maschi	24	185	4.440,00
Grano duro (aiuto supplementare)	40,00	13.780,00	Premi macellazione	47	53	2.491,00
Girasole (Pac seminativi)	13,00	1.615,37				
Set aside obbligatorio (Pac seminativi)	7,60	875,25				
Set aside volontario (Pac seminativi)	1,40	161,23				
Foraggiere	34,00					
Ortive	9,00	-				
Vigneto	3,00	-				
Totale	123,00	29.156,90	Totale pagamenti diretti carne bovina			18.299,00
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI ANNO 2001			47.455,90			
ANNO 2002						
Mais (Pac seminativi)	20,00	11.197,62	Premi vacca nutrice	50	250	12.500,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	37,00	4.002,33	Premi bovini maschi	27	210	5.670,00
Grano duro (aiuto supplementare)	17,39	5.990,86	Premi macellazione	46	80	3.680,00
Girasole (Pac seminativi)	2,00	216,34				
Set aside obbligatorio (Pac seminativi)	7,50	863,73				
Set aside volontario (Pac seminativi)	0,50	57,58				
Foraggiere	44,00					
Ortive	9,00	-				
Vigneto	3,00	-				
Totale	123,00	22.328,46	Totale pagamenti diretti carne bovina			21.850,00
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI AZIENDALI ANNO 2002			44.178,46			

Tab. 3b - Accumulazione dei diritti: calcolo dell'importo di riferimento

Colture	Superficie degli aiuti ricevuti (ha)	Premi carne bovina	capi a premio	euro/capo	Importi ricevuti (euro)
ANNO 2000					
Mais (Pac seminativi)	22,00	Premi vacca nutrice	50	250	12.500,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	35,00	Premi bovini maschi	25	210	5.250,00
Grano duro (aiuto supplementare)	35,00	Premi macellazione	45	80	3.600,00
Girasole (Pac seminativi)	12,00				
Set aside volontario (Pac seminativi)	1,55				
Foraggiere	33,00				
Totale	103,55	Totale pagamenti diretti carne bovina			17.750,00
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI ANNO 2000			45.514,92		
ANNO 2001					
Mais (Pac seminativi)	15,00	Premi vacca nutrice	49	250	12.250,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	40,00	Premi bovini maschi	24	210	5.040,00
Grano duro (aiuto supplementare)	40,00	Premi macellazione	47	80	3.760,00
Girasole (Pac seminativi)	13,00				
Set aside volontario (Pac seminativi)	1,40				
Foraggiere	34,00				
Totale	103,40	Totale pagamenti diretti carne bovina			17.290,00
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI ANNO 2001			47.455,90		
ANNO 2002					
Mais (Pac seminativi)	20,00	Premi vacca nutrice	50	250	12.500,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	37,00	Premi bovini maschi	27	210	5.670,00
Grano duro (aiuto supplementare)	17,39	Premi macellazione	46	80	3.680,00
Girasole (Pac seminativi)	2,00				
Set aside volontario (Pac seminativi)	0,50				
Foraggiere	44,00				
Totale	103,50	Totale pagamenti diretti carne bovina			18.170,00
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI AZIENDALI ANNO 2002			37.995,89		

Tab. 3c - assegnazione dei diritti

Importo di riferimento	euro	42.244,44
N. diritti	ha	103,48
Valore dei diritti	euro/ha	408,22





Azienda zootecnica a Nuoro montagna interna

Tab. 4a - Pagamenti ricevuti nel periodo di riferimento

Colture	SAU (ha)	Importi ricevuti (euro)	Premi carne ovina	capi a premio	euro/capo	Importi ricevuti (euro)
ANNO 2000						
Orzo (Pac seminativi)	10,00	821,38	Premi agnelli leggeri	400	16,8	6.720,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	12,00	985,66	Premi agnelli pesanti	50	21,0	1.050,00
Grano duro (aiuto supplementare)	12,00	4.134,00	Premio suppl. ZAS	450	7,0	3.150,00
Foraggiere avvicendate	28,00	-				
Pascolo	40,00	-				
Totale	90,00	5.941,04	Totale pagamenti diretti carne bovina			10.920,00
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI ANNO 2000			16.861,04			
ANNO 2001						
Orzo (Pac seminativi)	8,00	705,60	Premi agnelli leggeri	430	16,8	7.224,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	13,00	1.146,60	Premi agnelli pesanti	45	21,0	945,00
Grano duro (aiuto supplementare)	13,00	4.478,50	Premio suppl. ZAS	475	7,0	3.325,00
Foraggiere avvicendate	29,00	-				
Pascolo	40,00	-				
Totale	90,00	6.330,70	Totale pagamenti diretti carne bovina			11.494,00
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI ANNO 2001			17.824,70			
ANNO 2002						
Orzo (Pac seminativi)	11,00	970,20	Premi agnelli leggeri	440	16,8	7.392,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	13,00	1.146,60	Premi agnelli pesanti	50	21,0	1.050,00
Grano duro (aiuto supplementare)	13,00	4.478,50	Premio suppl. ZAS	490	7,0	3.430,00
Foraggiere avvicendate	26,00	-				
Pascolo	40,00	-				
Totale	90,00	6.595,30	Totale pagamenti diretti carne bovina			11.872,00
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI ANNO 2002			18.467,30			

Tab. 4b - Accumulazione dei diritti: calcolo dell'importo di riferimento

Colture	Superficie degli aiuti ricevuti (ha)	Importo che confluisce nell'importo di riferimento (euro)	Premi carne ovina	capi a premio	euro/capo	Importo che confluisce nell'importo di riferimento (euro)
ANNO 2000						
Orzo (Pac seminativi)	10,00	882,00	Premi agnelli leggeri	400	16,8	6.720,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	12,00	1.058,40	Premi agnelli pesanti	50	21,0	1.050,00
Grano duro (aiuto supplementare)	12,00	3.420,00	Premio suppl. ZAS	450	7,0	3.150,00
Foraggiere avvicendate	28,00					
Pascolo	40,00					
Totale	90,00	5.360,40	Totale pagamenti diretti carne bovina			10.920,00
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI CHE CONFLUISCONO NELL'IMPORTO DI RIFERIMENTO		16.280,40				
ANNO 2001						
Orzo (Pac seminativi)	8,00	705,60	Premi agnelli leggeri	430	16,8	7.224,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	13,00	1.146,60	Premi agnelli pesanti	45	21,0	945,00
Grano duro (aiuto supplementare)	13,00	3.705,00	Premio suppl. ZAS	475	7,0	3.325,00
Foraggiere avvicendate	29,00					
Pascolo	40,00					
Totale	90,00	5.557,20	Totale pagamenti diretti carne bovina			11.494,00
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI CHE CONFLUISCONO NELL'IMPORTO DI RIFERIMENTO		17.051,20				
ANNO 2002						
Orzo (Pac seminativi)	11,00	970,20	Premi agnelli leggeri	440	16,8	7.392,00
Grano duro (Pac seminativi - altri cereali)	13,00	1.146,60	Premi agnelli pesanti	50	21,0	1.050,00
Grano duro (aiuto supplementare)	13,00	3.705,00	Premio suppl. ZAS	490	7,0	3.430,00
Foraggiere avvicendate	26,00					
Pascolo	40,00					
Totale	90,00	5.821,80	Totale pagamenti diretti carne bovina			11.872,00
TOTALE PAGAMENTI DIRETTI CHE CONFLUISCONO NELL'IMPORTO DI RIFERIMENTO		17.693,80				

Tab. 4c - Assegnazione dei diritti

Importo di riferimento	euro	17.008,47
N. diritti	ha	90,00
Valore dei diritti	euro/ha	188,98

Attuazione dell'articolo 69: pagamenti supplementari

Dopo un lungo confronto con le organizzazioni professionali e con le Regioni, il ministero delle Politiche agricole ha avuto parere favorevole dalla Conferenza Stato Regioni sul decreto che fissa le condizioni di ammissibilità e gli importi massimi dei premi supplementari previsti dalla riforma della Pac per commercializzazione dei prodotti migliorare qualità, e l'ambiente.

L'Italia aveva già notificato a Bruxelles, il 30 luglio scorso, la decisione di voler utilizzare premi supplementari per il settore dei seminativi, della carne bovina e degli ovi-caprini, ma doveva individuare le specifiche condizioni di accesso per ciascun settore e gli importi dei premi. Il premio supplementare è accoppiato, cioè legato alla produzione, e comporta precisi impegni da parte dell'agricoltore che vuole usufruirne e che ne fa domanda.

Il decreto fissa impegni e importi che si riferiscono unicamente al 2005, cioè alla campagna di semine che parte in questi giorni. Sarà compito del Comitato paritetico Mipaf-Regioni effettuare il monitoraggio delle misure contenute nel decreto e proporre eventuali nuove condizioni di ammissibilità per il prossimo anno. Le misure per il 2005 sono fortemente condizionate dal fatto che si tratta del primo anno di applicazione, e possono essere considerate un compromesso tra due necessità, da una parte, di indirizzare velocemente gli agricoltori verso produzioni che trovano maggior rispondenza con le richieste di mercato, dall'altra di evitare turbative sui mercati delle sementi, prevenire tendenze alla riduzione delle superfici coltivate e dei capi allevati, anche attraverso condizioni che consentono un largo accesso alle misure e ripropongono procedure amministrative già note agli agricoltori e allevatori.

Gli impegni non sono cumulabili su una stessa particella. Le modalità di dimostrazione del rispetto dell'impegno verranno chiarite con circolare dell'Agea, ma proviamo qui ad anticiparle sulla base di impegni analoghi degli anni passati e di quanto già discusso in Conferenza Stato-Regioni.

Importi trattenuti dal pagamento unico per azienda da destinare ai pagamenti supplementari dell'art. 69			
Massimali settoriali	Importo totale del massimale nazionale	Trattenuta	Importo trattenuto da destinare ai pagamenti
	(milioni di €)	%	(milioni di €)
Seminativi	1.729,89	8	138,391
Carni bovine	449,06	7	28,670
Carni ovicaprine	173,39	5	8,670
Totale	2.352,34		175,731

Seminativi

Per il frumento duro la misura è analoga a quella già prevista per l'accesso al premio qualità di 40 euro/ettaro introdotta l'anno scorso con una restrizione di alcune varietà e l'obbligo di certificazione dell'assenza di contaminazione Ogm. Nel caso del frumento tenero e del mais la condizione è quella di varietà certificate ed esenti da contaminazioni Ogm. Per tutte e tre le colture l'agricoltore deve conservare fattura di acquisto con relativa certificazione della ditta sementiera e per il grano duro anche il cartellino varietale. Tutta documentazione che dovrà essere prodotta al momento della domanda, il 15 maggio del 2005.

Colture a premio	Pagamenti supplementari seminativi: requisiti
grano duro	utilizzo di sementi certificate (elenco), esenti da contaminazione da ogm, che presentano un tenore minimo di proteine del 12,5%;
grano tenero	utilizzo di sementi certificate dall'ENSE, esenti da contaminazione da ogm;
mais	utilizzo di sementi certificate esenti da contaminazione da ogm;
Seminativi: cereali, oleaginose, piante proteiche, lino, canapa	applicazione obbligatoria, attraverso l'utilizzo di sementi certificate, esenti da contaminazione da ogm, dell'avvicendamento almeno biennale, che includa: le colture miglioratrici della fertilità del terreno oppure quelle da rinnovo nell'ambito dei seminativi (cereali, oleaginose, piante proteiche, lino e canapa).
Plafond nazionale (milioni di Euro)	138,39
Importo presumibile	30-80 euro/ha

Nel caso invece dell'avvicendamento, l'agricoltore deve scegliere la durata dell'avvicendamento, se biennale o triennale, e impegnarsi a interrompere la monosuccessione di cereale sullo stesso appezzamento di terra con l'introduzione di una coltura miglioratrice o una da rinnovo almeno ogni due o tre anni. Il premio viene corrisposto, per le particelle che fanno parte dell'impegno, per tutte le colture ricomprese nella classificazione «seminativi» (vedi allegato IX del regolamento Ce 1782/2003), per la durata dell'avvicendamento (due o tre anni). Resta da chiarire da parte del Mipaf se possano essere introdotte nell'avvicendamento colture miglioratrici foraggere e quindi non ricomprese nell'allegato; in tal caso il premio verrebbe comunque corrisposto solo nell'anno in cui il terreno è investito a cereali.

Il produttore che vuole aderire alla misura seminativi, dovrà indicare nella domanda del 15 maggio, la stessa con la quale richiederà il premio unico disaccoppiato, la durata dell'avvicendamento e i riferimenti catastali delle particelle in cui intende effettuare l'avvicendamento.

Il decreto indica in € 180/ettaro l'importo massimo di ciascun premio. Tuttavia, questa cifra sarà difficilmente raggiungibile e costituisce più una soglia per garantire il completo utilizzo del plafond finanziario a disposizione per i seminativi che un'indicazione reale per l'agricoltore. Le condizioni di accesso definite nel decreto possono portare a un numero di domande che potrebbe coprire fino a tre milioni di ettari, portando così l'importo unitario del premio a circa 50 euro/ettaro. Il plafond disponibile è pari all'8% del plafond nazionale seminativi, circa 140 milioni di euro.

Bovini

Il pagamento supplementare è previsto anche per le carni bovine sia sotto forma di premio per il mantenimento degli animali sia di premio di macellazione. Le condizioni di accesso riprendono quelle già presenti per l'accesso ai premi previsti dall'enveloppe nazionale di Agenda 2000, ma prevedono impegni aggiuntivi. Nella tabella pubblicata nella pagina successiva riportiamo gli impegni previsti per le carni bovine.

Capi a premio	Requisiti pagamenti supplementari carni bovine
vacche nutrici	Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze specializzate da carne: <ul style="list-style-type: none"> • iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici.
vacche nutrici a duplice attitudine	Vacche nutrici a duplice attitudine (elencate nell'allegato B): <ul style="list-style-type: none"> • rispetto di un carico di bestiame per ettaro uguale o inferiore a 1,4 UBA/ha di SAU foraggiera; • obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vacche nutrici di razze diverse ▪ bovini tra 8-20 mesi 	Vacche nutrici, come definite dalla normativa comunitaria, di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai 7 anni e bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi, di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi: <ul style="list-style-type: none"> • rispetto di un carico di bestiame per ettaro uguale o inferiore a 1,4 UBA/ha di SAU foraggiera; • possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA; • obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera
Bovini macellati	Bovini macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 26 mesi ed etichettati da un organizzazione autorizzata dal Mipaf all'etichettatura: <ul style="list-style-type: none"> • permanenza nell'allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione; • indicazione in etichetta della denominazione dell'azienda di allevamento del bovino.
Plafond nazionale (milioni di Euro)	28,67
Importo presumibile	30-80 €/capo

Per Uba si intende l'Unità bovino adulto che è pari a 1 nel caso di vacche nutrici e a 0,6 nel caso di animali al di sotto dei due anni. Gli allevatori che intendono assumere gli impegni previsti dal decreto dovranno presentare domanda entro il 15 maggio e cioè contestualmente a quella relativa al premio unico aziendale che andrà integrata con dichiarazione di utilizzazione delle superfici e soddisfare le condizioni di accesso. Naturalmente, l'azienda dovrà essere in regola con quanto prescritto dalla normativa sull'identificazione degli animali e l'iscrizione all'anagrafe bovina, che costituisce la base per i controlli che verranno effettuati da parte di Agea.

Anche per le carni bovine un capo può ricevere un solo premio che potrà ammontare al massimo a 80 euro/capo. Le considerazioni sull'entità finale del premio sono analoghe a quelle per i seminativi: 80 euro/capo rappresentano la soglia massima che difficilmente verrà raggiunta. Una stima verosimile può individuare in circa 500 mila i capi che rispondono ai criteri di accesso, per un importo medio stimabile in circa 60 euro. Il premio supplementare carni bovine ha una dotazione finanziaria pari al 7% del plafond nazionale carni bovine e cioè di circa 28 milioni di euro.

Ovicapri

Una sola tipologia di impegno è invece prevista per gli ovicapri per l'anno 2005, come riportata nell'apposita tabella. Anche in questo caso l'importo unitario è sovrastimato e dovrebbe ridursi alla metà. L'accesso ai premi supplementari è aperto a tutti gli agricoltori e allevatori che rispondono alle condizioni di ammissibilità, indipendentemente dalla presenza di colture a seminativi o di allevamento negli anni di riferimento della riforma (2000-2001-2002) o degli anni successivi fino al 2004.

Plafond nazionale (milioni di euro)	Capi aventi diritto	Beneficiari pagamenti supplementari carni ovine e caprine	Importo presumibile
8,67	capi ovini e caprini	Allevatori singoli o associati con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.	3-10 euro/capo



Disaccoppiamento come funziona

Il disaccoppiamento, ovvero l'istituzione di un pagamento unico per azienda, indipendente dalla produzione, rappresenta il cuore della nuova Pac (tab. 4).

Tab. 4 – Il nuovo regime di pagamento unico per azienda	
Punti salienti	Descrizione
Criteri di erogazione dei pagamenti diretti	Ogni azienda beneficerà di un regime unico a pagamento, basato sui precedenti storici. Gli agricoltori sono liberi di coltivare qualunque prodotto sulla loro terra (ad eccezione di colture permanenti ed ortofrutticoli).
Data di entrata in vigore	1° gennaio 2005.
Beneficiari del regime unico di pagamento	Gli agricoltori che hanno ricevuto un pagamento diretto della PAC nel periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002.
Tipologia di pagamenti diretti che confluiscono nel nuovo regime unico di pagamento	-seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro; -patate da fecola (40% dell'attuale pagamento diretto a favore dei produttori di patate da fecola); -legumi da granella (ceci, lenticchie, cicerchie, vecce, ecc.); -riso; -foraggi essiccati; -carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, premi supplementari; -ovini e caprini: premio per pecora e per capra, premi supplementari; -latte: pagamenti diretti per i prodotti lattiero-caseari (dal 2006); -olio di oliva (dal 2006); -tabacco (dal 2006).
Periodo di riferimento	Gli anni civili 2000, 2001 e 2002.
Importo del pagamento unico per azienda (PUA)	La media annuale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore nel periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002 (importo di riferimento). Gli importi storici saranno adattati alla situazione risultante dall'attuazione integrale di Agenda 2000: ciò significa che si terrà conto degli importi a regime per cereali, semi oleosi, carni bovine, ecc., nonché della riduzione dell'aiuto supplementare al grano duro e dei nuovi pagamenti per il settore del latte.
Costituzione dei diritti	L'importo di riferimento sarà suddiviso in quote (titoli per ettaro). Ogni agricoltore è titolare di un titolo per ettaro ottenuto dividendo l'importo di riferimento per il numero medio degli ettari che ha generato i pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento, compresa la superficie foraggiera.
Uso dei diritti	L'agricoltore titolare di un diritto all'aiuto può richiedere annualmente il pagamento dell'importo, ma deve essere abbinato ad un "ettaro ammissibile".
Ettari ammissibili per l'uso dei diritti	Qualunque superficie agricola investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le colture permanenti, le colture forestali e gli usi non agricoli.
Trasferimento dei diritti	I diritti possono essere trasferiti, con o senza trasferimento di terra, tra agricoltori di uno stesso Stato membro.

Per comprendere adeguatamente questa nuova modalità di erogazione dei pagamenti diretti, è utile riassumere il suo funzionamento in cinque punti principali:

- il primo punto prevede il calcolo dell'importo di riferimento che, approssimativamente, equivale alla media degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore, calcolata in base al numero di ettari e al numero di capi di bestiame, per ogni anno civile, nel periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002;
- il secondo punto consiste nella determinazione del numero dei diritti o titoli che è pari al numero di ettari che ha originato i pagamenti diretti nel periodo 2000-2002;
- il terzo punto consiste nella fissazione dei diritti; l'importo di riferimento sarà suddiviso in diritti all'aiuto per ettaro;
- il quarto punto riguarda l'utilizzo dei diritti: ogni diritto al-

l'aiuto potrà essere utilizzato annualmente per la domanda di pagamento unico, ma potrà essere esercitato solo se abbinate ad un ettaro di superficie ammissibile (eleggibile);

- il quinto punto concerne l'applicazione della modulazione e l'erogazione del pagamento.

Il calcolo e la determinazione dei primi tre punti sono affidati dall'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), che ha inviato a ciascun beneficiario un modulo con:

- l'importo di riferimento;
- il numero degli ettari, cui corrisponde l'importo di riferimento;
- il valore del diritto per ettaro.

Il quarto punto è di competenza dell'agricoltore che, annualmente, dovrà presentare una domanda di pagamento, abbinando ai diritti in possesso un equivalente numero di ettari coltivati; con questo principio si sancisce che l'agricoltore dovrà continuare a coltivare la terra, almeno per il numero di ettari ammissibili, altrimenti dovrà vendere o affittare i diritti.

Il quinto punto è di competenza dell'Agea che provvederà a tagliare gli importi secondo la percentuale di modulazione, nonché ad effettuare i pagamenti che verranno erogati, in un'unica soluzione, tra il 1° dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda e il 30 giugno dell'anno successivo.

Gli effetti del disaccoppiamento

Il disaccoppiamento degli aiuti diretti presenta vantaggi e svantaggi ed è per questo che, a seconda della sottolineatura degli uni o degli altri, la riforma è stata valutata molto diversamente anche all'interno del mondo agricolo. Per impostare una lettura obiettiva e coerente del disaccoppiamento vanno presi in considerazione i diversi effetti che esso potrà avere, sia in relazione alle problematiche interne all'Ue che nei confronti del mondo esterno.

Uno dei pregi più rilevanti del disaccoppiamento è quello di orientare l'agricoltura al mercato e ridurre le molteplici distorsioni indotte dall'attuale regime. Dal punto di vista della teoria economica, il disaccoppiamento viene visto come una misura auspicabile soprattutto per la sua capacità di restituire al mercato la sua funzione di determinare i prezzi, di rendere più trasparente il sostegno, e, quindi, di orientare le scelte dei produttori in direzioni più rispondenti agli interessi della collettività.

In quest'ottica, il regime unico di pagamento disaccoppiato conseguirà una maggiore rispondenza dell'offerta alla domanda dei consumatori e potrà portare un beneficio ai produttori, che potranno trarre pienamente vantaggio dalle opportunità di mercato.

Gli agricoltori temono che il disaccoppiamento possa costituire il primo passo verso il progressivo smantellamento del sostegno agricolo; invece, secondo la Commissione europea, con il disaccoppiamento gli agricoltori beneficeranno di una Pac più semplice, senza pregiudizio per l'ammontare di aiuti che essi ricevono.

Contestualmente, non si possono e non si devono nascondere i rischi del disaccoppiamento, che sono altrettanto importanti: tra questi vanno rilevati i rischi di abbandono dell'attività produttiva agricola da parte delle aziende meno competitive, soprattutto nelle zone montane e svantaggiate, dove gli agricoltori potrebbero "incassare" il pagamento unico disaccoppiato e disattivare la produzione, portandola al livello minimo richiesto dalla normativa (ad esempio convertendo la produzione in prati

o pascoli).

Oggi le zone svantaggiate sono meno sostenute dalla Pac rispetto alle zone agricole ricche (un ettaro di seminativi in Lombardia percepisce contributi 6 volte maggiori della Sicilia).

Comunque i problemi delle zone svantaggiate dovrebbero essere contrastati con azioni mirate, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale con la revisione dei PSR e l'utilizzazione delle risorse della modulazione.

Il disaccoppiamento, inoltre, genera una maggiore vischiosità nel mercato degli affitti e nel mercato fondiario, a causa della presenza dei diritti all'aiuto che devono essere valutati nelle operazioni di trasferimento del capitale fondiario.

Tra gli svantaggi del disaccoppiamento vanno incluse anche le molteplici carenze di equità distributiva; effettivamente le modalità di attribuzione dei diritti all'aiuto cristallizzano il sostegno in base al comportamento degli agricoltori nel periodo 2000-2002, creando situazioni di disparità, che penalizzano gli agricoltori che in passato hanno adottato una buona pratica agricola, mediante rotazioni agrarie, mentre nel futuro penalizzeranno i giovani e le imprese che effettueranno investimenti.

Il disaccoppiamento, d'altra parte, risulta positivo (e forse necessario ed inevitabile) sul piano delle sfide esterne all'Ue: agevolerà l'integrazione dei nuovi Stati membri nella politica agricola comune ed offre un vantaggio non indifferente nell'ambito del Wto, spostando gran parte dei vecchi sussidi della Pac nella scatola verde.

Questioni aperte sono le scelte nazionali ancora da effettuare su:

- alcune norme sull'ecocondizionalità e sulle buone pratiche agricole;
- la definizione delle buone condizioni agronomiche delle terre non più utilizzate ai fini della produzione;
- principi e modalità del sistema di consulenza aziendale.

Nelle tabelle successive sono riportati valori degli aiuti per i premi zootecnici della Sardegna.

Aiuti disaccoppiati carni bovine per tipologia di premio

(importi in €)

Provincia	Vacche nutrici	Bovini maschi	Macellazione vitelli	Macellazione bovini
SASSARI	6.352.000	1.426.530	1.266	147.893
NUORO	4.845.866	1.758.120	283	246.480
CAGLIARI	1.313.066	751.100	167	286.480
ORISTANO	1.272.866	602.770	883	325.599
SARDEGNA	13.783.798	4.538.520	2.599	1.006.452

Aiuti disaccoppiati carni ovine per tipologia di premio

(importi in €)

Provincia	Totale zootecnica	Ovini	%
SASSARI	6.352.000	1.426.530	1.266
NUORO	4.845.866	1.758.120	283
CAGLIARI	1.313.066	751.100	167
ORISTANO	1.272.866	602.770	883
SARDEGNA	13.783.798	4.538.520	2.599

L'impresa agricola di fronte alla riforma della Pac

L'ultima parte della giornata è stata dedicata a esaminare le possibili posizioni delle aziende di fronte alla riforma.

Il docente ha illustrato con alcune tabelle i diversi risultati economici delle scelte aziendali influenzati dal prezzo e dalla resa per alcuni tipi di coltura, analizzando l'ante-riforma e il post-riforma

Il 23 settembre 2004, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, è stato perfezionato il Decreto relativo all'attuazione dell'art. 69 ovvero agli aiuti supplementari per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli (tab. 1). Gli agricoltori sono ancora in attesa di altre decisioni ministeriali relative alla condizionalità, alla riserva nazionale ed altre norme sulla gestione dei pagamenti disaccoppiati, ma con il suddetto decreto è ormai completo il quadro degli aiuti comunitari a disposizione del settore agricolo per la prossima campagna agraria.

TAB. 1-Aiuti supplementari (ai sensi dell'art.69 del Reg. Ce 1782/2003).

Settore	Condizioni di ammissibilità ai pagamenti supplementari	Plafond	Importo massimo del pagamento supplementare	Importo stimato del pagamento supplementare, tenendo conto del superamento del plafond
Seminativi	<p>a) grano duro: utilizzazione di sementi certificate (di un apposito elenco), esenti da contaminazione da ogm, che presentano un tenore minimo di proteine del 12,5%.</p> <p>b) Grano tenero: utilizzazione di sementi certificate dall'Ense, esenti da contaminazione da ogm.</p> <p>c) Mais: utilizzazione di sementi certificate esenti da contaminazione da ogm.</p> <p>d) Seminativi (cereali, oleaginose, piante proteiche, lino e canapa): applicazione obbligatoria, attraverso l'utilizzo di sementi certificate, esenti da contaminazione da ogm, dell'avvicendamento almeno biennale, che includa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le colture miglioratrici della fertilità del terreno o - le colture da rinnovo nell'ambito dei seminativi (cereali, oleaginose, piante proteiche, lino e canapa). 	138.391 milioni di euro	80 euro/ha	30-80 euro/ha
Carni bovine	<p>a) vacche nutrici, come definite dalla normativa comunitaria, di razze specializzate da carne: iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici;</p> <p>b) vacche nutrici a duplice attitudine (di un apposito elenco):</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto di un carico di bestiame per ettaro uguale o inferiore a 1,4 UBA/ha di SAU foraggiera; - obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera; <p>c) vacche nutrici, come definite dalla normativa comunitaria, di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai 7 mesi e bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi, di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto di un carico di bestiame per ettaro uguale o inferiore a 1,4 UBA/ha di SAU foraggiera; - possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA; - obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera; <p>d) bovini macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 26 mesi ed etichettati da un organizzazione autorizzata all'etichettatura: permanenza nell'allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione e la indicazione in etichetta della denominazione dell'azienda di allevamento del bovino.</p>	31.434 milioni di euro	80 euro/capo	30-80 euro/capo
Carni ovicaprine	a) allevatori singoli o associati on più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.	8.670 milioni di euro	15 euro/capo	3-10 euro/capo

Due tipologie di sostegni

A questo punto ci sono tutti gli elementi per fare le scelte colturali: un'operazione non semplice, nella prossima campagna agraria, visto che è completamente cambiato il modo con cui l'Unione europea sostiene il settore agricolo. In primo luogo l'agricoltore deve conoscere esattamente il nuovo quadro degli aiuti comunitari, costituito da due tipologie di sostegni:

- il pagamento disaccoppiato, erogato sotto forma di un pagamento unico per azienda;
- i pagamenti accoppiati, erogati per ettaro o per capo o per tonnellata di prodotto, agli agricoltori che praticano una determinata coltura o allevamento (tab. 2).

I pagamenti disaccoppiati sono i più importanti in termini di entità delle risorse (circa il 70% di tutta la Pac) e sono destinati ad aumentare nei prossimi anni, a seguito del disaccoppiamento del latte, del tabacco, dell'olio di oliva e, se la riforma verrà approvata, anche della barbabietola.

I pagamenti accoppiati sono, generalmente, di piccola entità, ma possono risultare determinanti nella scelta dell'ordinamento produttivo (tab. 2).

tab. 2 - I pagamenti accoppiati per l'anno 2005

Pagamenti accoppiati	Importo
Riso	453 euro/ha
Grano duro	- premio alla qualità: 40 euro/ha (limitato alle Regioni del Centro-Sud Italia); - pagamento supplementare dell'art. 69: 30-80 euro/ha (vedi tab. 1)
Piante proteiche (fave, favette, pisanello proteico, lupino dolce)	- premio specifico: 55-57 euro/ha - pagamento supplementare dell'art. 69: 30-80 euro/ha (vedi tab. 1)
Altri cereali (tra cui grano tenero, mais, etc.), oleaginose (soia, colza, girasole), lino e canapa	pagamento supplementare dell'art. 69: 30-80 euro/ha (vedi tab. 1)
Colture energetiche	45 euro/ha
Foraggi essiccati	35 euro/t di foraggio disidratato e/o essiccato (destinato alle imprese di trasformazione che hanno stipulato contratti con i produttori di foraggi)
Frutta e guscio	241,50 euro/ha
Sementi, tabacco, ortofrutticoli trasformati (es. pomodoro da industria), olio di oliva: rimane invariato l'attuale sistema di aiuti.	

Disaccoppiamento e condizionalità

In secondo luogo l'agricoltore deve comprendere le conseguenze del cambiamento della Pac, in particolare dei due capisaldi più importanti della riforma: la condizionalità e il disaccoppiamento.

Il disaccoppiamento è uno strumento che slega totalmente l'aiuto dalla produzione e che conferisce all'imprenditore una maggiore libertà di azione: l'agricoltore è libero di compiere le

scelte colturali più opportune per la crescita della competitività aziendale, evitando che l'ordinamento colturale sia condizionato dalle colture con il premio più alto.

La condizionalità è un vincolo che obbliga l'agricoltore al rispetto di una serie di requisiti ambientali che condizionano, totalmente o parzialmente, l'ottenimento degli aiuti.

Tre fattori determinanti

Dopo la riforma della Pac, qualè la formula più adeguata per poter definire l'ordinamento colturale?

Se prima della riforma la scelta era fortemente influenzata dalle alcune colture, tra cui grano duro, mais e girasole per gli aiuti comunitari corrisposti, nella nuova situazione non esistono soluzioni uniche ed ideali, ma la scelta dovrà essere diversificata in funzione dei diversi territori e della struttura aziendale.

Venuta meno l'azione di indirizzo della politica comunitaria, divengono fondamentali tre fattori:

l'andamento del mercato;

la vocazionalità territoriale;

l'efficienza tecnica ed economica.

Scelte indirizzate dal mercato

L'orientamento al mercato diviene uno degli elementi fondamentali dell'agricoltura dopo la riforma della Pac. I prezzi di mercato divengono decisivi nella determinazione delle scelte, non che non lo siano stati anche prima, ma con il disaccoppiamento divengono gli unici elementi che contribuiscono alla formazione dei ricavi. Prima della riforma i ricavi erano determinati dalla Pac e dai prezzi; dal 2005, i ricavi dipendono solamente dai prezzi e dai pochi pagamenti accoppiati ancora in vigore (tab. 2).

Un esempio riferito alla coltura del girasole potrebbe chiarire questo concetto.

Nella situazione post riforma il girasole è stato costantemente presente nell'ordinamento colturale della collina asciutta dell'Italia centrale, in quanto nei terreni fertili forniva un reddito positivo, sia quando il prezzo di mercato è stato sostenuto (esempio: 245 euro/ton nella campagna di commercializzazione 2002/2003), sia quando si è posizionato su livelli minimi di 170 euro/ton, come in altre campagne (tab. 3).

Nella situazione post riforma, il girasole potrà conservare il proprio posto nell'ordinamento colturale solo a determinati prezzi; nella tabella 3 possiamo osservare che, ipotizzando una resa di 2,3 t/ha, un prezzo di 245 euro/t e un costo di 400 euro/ha il girasole fornisce un reddito lordo positivo; ad un prezzo di 160 euro/t, il reddito lordo diviene negativo.

In sostanza, dopo la riforma, l'imprenditore deve essere attento ai bollettini dei prezzi di mercato dei prodotti agricoli, prevedendone i corsi e/o associandosi in cooperative per ammortizzare le fluttuazioni annuali ed infrannuali.

La conoscenza dei mercati e la previsione dei prezzi diverrà un elemento fondamentale per l'agricoltore. Ad esempio, le scelte colturali per il 2005 dovrebbero tener conto che l'attuale prezzo di mercato del grano duro (circa 130 euro/ton) è un prezzo straordinariamente basso, legato all'andamento congiunturale dell'attuale campagna di commercializzazione, mentre è ragionevole prevedere un prezzo medio per le prossime campagne di 160 euro/ton. La dinamicità dei prezzi, anche per effetto della liberalizzazione dei mercati, rende difficile ogni previsione; per questo è necessario rafforzare l'integrazione orizzontale (cooperazione) e l'integrazione verticale di filiera (contratti di coltivazione con l'industria di trasformazione).

Tab.3 - Ricavi e reddito lordo del girasole, ante e post riforma, a diversi prezzi di mercato

Coltura	Rese t/ha	Prezzo Euro/t	Plv del prodotto Euro/ha	Pagamenti Pac Euro/ha	Ricavi totali Euro/ha	Costi variabili Euro /ha	Reddito lordo Euro/ha
Situazione ante riforma							
Girasole (caso a)	2,3	245	564	255	819	400	419
Girasole (caso b)	2,3	170	391	255	646	400	246
Situazione post riforma							
Girasole (caso a)	2,3	245	564	-	564	400	164
Girasole (caso b)	2,3	170	391	-	391	400	-9
Nota: caso a) con un prezzo di mercato di 245 euro/t; caso b) con un prezzo di mercato di 160 euro/t.							

Scelte secondo le vocazioni territoriali

Dopo la riforma della Pac, l'agricoltore tornerà a prestare maggiore attenzione alla vocazionalità territoriale, vale a dire alle condizioni climatiche, pedologiche, alla presenza/assenza del fattore acqua, elementi che nel complesso contribuiscono alla maggiore o minore produttività delle colture ed all'efficienza dei processi agricoli aziendali. Gli aiuti accoppiati avevano costretto gli agricoltori ad optare per le colture maggiormente premiate dalla Pac anche in situazioni territoriali non idonee; basti pensare al grano duro e al mais coltivato negli ultimi anni nelle terre marginali del Centro-Sud con frequenti ringrani.

Dopo il disaccoppiamento, in queste zone si abbandoneranno le colture speculative e si ritornerà a scegliere le colture che meglio si adattano ai climi e ai terreni: grano duro, grano tenero, orzo, foraggiere, girasole, in rotazione tra colture miglioratrici, depauperanti e da rinnovo.

Da questo punto di vista è ragionevole supporre che la vocazionalità dei territori porti a preferire queste scelte:

in pianura, le colture ortive, il mais, la soia nel Nord Italia, la barbabietola, le foraggiere (soprattutto nelle zone a maggiore densità zootecnica), ma anche i cereali a paglia – grano tenero, duro, orzo – in ragione del prezzo;

in collina asciutta, il grano duro, il grano tenero, l'orzo – in ragione del prezzo e delle rese –, in rotazione con colture foraggiere e/o colture da rinnovo (proteiche, girasole, barbabietola – in funzione dei prezzi); saranno sicuramente meno convenienti i frequenti ringrani o la monocoltura di grano duro;

– nei terreni marginali del Centro-Sud Italia (alta collina e montagna), le foraggiere dovrebbero prevalere, in rotazione con cereali a paglia: orzo, grano tenero ed anche grano duro, soprattutto se il prezzo dovesse essere particolarmente sostenuto.

L'efficienza tecnico-economica

Qualunque scelta sarà adottata, dopo il disaccoppiamento assume maggiore importanza l'efficienza tecnica (pratiche colturali, uso dei mezzi di produzione, massimizzazione delle rese, ecc.) e l'efficienza economica (riduzione dei costi).

È opinione dominante che il disaccoppiamento porti ad una riduzione delle rese e alla disattivazione della produzione. Questa opinione è generalmente errata: alcune produzioni potrebbe

essere disattivate in zone molto marginali, dove fino ad oggi si praticavano colture speculative, ma in generale la riforma della Pac induce ad una maggiore attenzione alla produttività ovvero all'ottenimento di alte rese, compatibilmente con i costi. Infatti con il disaccoppiamento, i ricavi di mercato saranno l'unica voce attiva del bilancio colturale.

L'attenzione ai mezzi di produzione (sementi, fertilizzanti, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) dovrà crescere sia nell'obiettivo di massimizzare le rese che di ridurre i costi. Ma soprattutto la maggiore attenzione dovrà essere rivolta alla riduzione dei costi fissi (vero punto dolente della nostra agricoltura): ottimizzazione dell'efficienza tecnico-economica del parco macchine, razionalizzazione nell'impiego della manodopera, sfruttamento ottimale dei capitali aziendali. Ciò implica una maggiore attenzione agli investimenti, che dovranno essere attentamente ponderati, in funzione di una rigorosa valutazione economica.

È conveniente la “non coltivazione”?

Tra le alternative produttive, ammesse dalla nuova Pac, vi è anche la non coltivazione ovvero il semplice mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 2a, Reg. Ce 1782/2003), nel rispetto dei vincoli della condizionalità.

È opinione dominante che molti agricoltori adotteranno questa scelta: è un'opzione da prendere in considerazione, ma solo nell'ipotesi di maggiore convenienza economica rispetto alla coltivazione. La “non coltivazione” è un'opportunità se fornisce una maggiore convenienza economica. Prima di intraprendere l'ipotesi di “non coltivazione” o meglio di mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali occorre tener conto dei seguenti elementi:

- 1) tale scelta non genera nessun ricavo per l'imprenditore (il pagamento disaccoppiato è un ricavo fisso, che non incide sulle scelte);
- 2) vanno considerati opportunamente i costi: in base alle norme della condizionalità i terreni non potranno essere abbandonati, ma gli agricoltori devono rispettare almeno una serie di impegni (tab. 4) che generano costi, anche nel caso di “non coltivazione”;
- 3) vanno confrontate le ipotesi di “non coltivazione” con le alternative produttive. Valutati questi elementi, se la disattivazione rimane l'ipotesi economicamente più conveniente, essa è sicuramente la soluzione imprenditoriale migliore. Ma alcune semplici valutazioni economiche dimostrano che l'introduzione di foraggiere, di pascoli o di altre colture semplificate (es. orzo), anche al minimo dei ricavi, sono opzioni più redditizie e non alterano il valore fondiario delle terre.



Tab.4 - Gli impegni della condizionalità per le superfici ammissibili all'aiuto disaccoppiato, non coltivate e mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

— i beneficiari dell'aiuto a norma del Reg.-CE} 1782/3 possessori di terreni ammissibili all'aiuto disaccoppiato devono rispettare i seguenti impegni:

— le superfici non coltivate devono mantenere una copertura vegetale permanente, naturale o artificiale

— dette superfici devono costituire oggetto di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, evitare la crescita di essenze erbacee e arbustive indesiderabili e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi in particolare nella condizione di siccità. Lo sfalcio o l'altra operazione equivalente va eseguita almeno una volta all'anno a partire dal 1° gennaio fino al 15 maggio e dal 15 agosto al 31 dicembre, fatte salve disposizioni più restrittive contenute nei pertinenti criteri di gestione obbligatoria, volte a tutelare le specie faunistiche e ornitologiche;

— fatte salve le norme locali in materia di protezione della flora e della fauna, manutenzione, laddove presenti, delle scoline, canali collettori permanenti e gli impluvi naturali allo scopo di assicurare la funzione principale di emungimento delle acque e salvaguardare la vegetazione arbustiva o erbacea nonché la fauna ivi presente.

Fonte: Mipaf - proposta operativa per l'applicazione delle condizionalità in Italia (bozza).

L'unica ricetta: il conto economico

Quali scelte colturali? Con la riforma della Pac, come in un qualsiasi cambiamento, si modificano gli elementi da utilizzare in fase di valutazione. Non esistono ricette; le soluzioni possono essere profondamente diverse a seconda dei territori, della struttura aziendale e dell'andamento di mercato.

L'unica ricetta è quella di un'attenta valutazione economica, che porti a concludere che cosa è maggiormente conveniente produrre in azienda, a seguito dell'analisi dei prezzi dei prodotti agricoli, dell'individuazione della coltura che più si adatta alle condizioni pedo-climatiche del territorio, puntando all'ottimizzazione dell'efficienza tecnico-economica delle risorse e delle strutture aziendali, ed in funzione della possibilità di poter valorizzare il prodotto.

La definizione dell'ordinamento colturale rappresenta nel breve periodo il problema che attanaglia maggiormente gli agricoltori: fare mais o frumento duro? Coltivare girasole o erba medica? Continuare a coltivare o lasciare il terreno incolto ma in buone condizioni, agronomiche ed ambientali?

Questa è oggi la scelta più urgente per l'imprenditore, ma è una scelta di breve periodo e forse non è quella più importante da prendere. La riforma della Pac (ma non solo essa) obbliga a prendere importanti decisioni in una visione di lungo periodo, nel quale gli agricoltori saranno chiamati ad individuare una strategia di sviluppo aziendale, per rendere competitiva e vitale la propria impresa. In questa valutazione strategica occorre verificare la competitività globale dell'impresa agricola ed anche la necessità di intraprendere nuove strade: trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (quale passaggio fondamentale per conferire valore aggiunto al prodotto), qualificazione delle produzioni, integrazione di filiera, passaggio dalla produzione agricola ai servizi, introduzione di nuove tecnologie, ampliamento delle dimensioni aziendali.

Considerazioni conclusive

Il varo della riforma mette in condizione l'agricoltura europea:

- di definire un quadro di certezze nel lungo periodo (2013);
- di sottrarre il settore agricolo alle minacce di una riforma a 25 Stati (se fosse fatta nel 2006) con maggiori minacce di ulteriori tagli;
- rende più trasparente il sostegno agricolo;
 - la maggiore trasparenza del sostegno mette in chiara evidenza lo squilibrio tra territori;*
 - potrebbe rendersi necessario un nuovo riaccoppiamento nel medio periodo; in tal caso emergerà la necessità di una redistribuzione del sostegno tra territori;*
- offre qualche vantaggio nella rilegittimazione della Pac che consente di giustificare meglio la spesa agricola nei confronti della società;
- ha accresciuto la posizione negoziale dell'Ue i sede WTO.

Il varo della riforma genera nuove necessità:

- maggiore imprenditorialità;
- cresce l'importanza dell'orientamento al mercato;
 - i prezzi e il collegamento con il mercato diventano decisivi;*
 - la cooperazione subirà maggiori pressioni, con vantaggi per la cooperazione virtuosa;*
- una nuova politica dei mercati, che non è solamente politica di prezzo, ma è anche marketing e nuove forme di aggregazione:
 - la cooperazione agroalimentare deve sostituire (almeno in parte) l'attenuazione della politica dei mercati (es. riforma latte).*
- nuovo ruolo della politica agricola nazionale (occorrono scelte coraggiose e non populiste).

La lettura della riforma è contrastante nei singoli punti, ma globalmente positiva perché risponde alle attuali esigenze.

Ma i cambiamenti della Pac erano proprio necessari?

• SI, era una riforma necessaria. Lo status quo avrebbe creato innumerevoli problemi, con la necessità di una riforma ancora più difficile nel 2006.

Si poteva fare un'altra riforma?

• Nessuno ha fatto una proposta alternativa, i contrari sostenevano solamente il mantenimento dello status quo.

Non è la Pac che genera il cambiamento, è la società e l'economia nel suo complesso che spinge al cambiamento?

• Le riforme della Pac potrebbero non finire qui.

Sarà più sempre necessario giustificare la spesa?

• Gli agricoltori virtuosi (ambiente e qualità) avranno nuove opportunità a scapito degli agricoltori assenteisti.

Il calcolo dei diritti per gli aiuti della nuova Pac

Pubblichiamo il testo della circolare Agea N 491 del 5 ottobre applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (Pac) e di applicazione del regime di pagamento unico.

Il regolamento (Ce) n. 1782/2003 del Consiglio dell'Unione Europea introduce il regime di pagamento unico per le aziende agricole, sotto forma di "titoli individuali" che sono assegnati sulla base della media degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda nel triennio preso a riferimento (2000-2001-2002).

Questo nuovo regime di aiuto non è più legato alla reale produzione nei vari settori di intervento (seminativi, bovini, ecc.), bensì alla superficie aziendale complessivamente destinata ad

attività agricola, per la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei criteri di condizionalità in materia di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali ed il rispetto dell'ambiente dettati dalla Commissione europea (*disaccoppiamento* degli aiuti rispetto alla produzione).

Nel nuovo regime, l'attribuzione degli aiuti è subordinata all'assegnazione iniziale di titoli, basati sul triennio di riferimento 2000-2002. Successivamente, i titoli potranno essere acquisiti sia attraverso operazioni di trasferimento tra aziende, sia direttamente dall'amministrazione a valere sulla "riserva nazionale" dei titoli appositamente costituita.

Guida all'uso della scheda per la verifica aziendale

Il regolamento (Ce) n. 1782/2003 del Consiglio e il regolamento (Ce) n.795/2004 introducono e disciplinano il regime unico di pagamento, basato sull'assegnazione di "titoli" individuali calcolati sulla base dei dati produttivi delle campagne 2000, 2001, 2002 che vengono definite "triennio di riferimento".

La scheda ha il solo scopo di verificare se siano intervenuti eventi modificativi della compagine aziendale che possano influire sul calcolo dei "titoli".

Questi eventi sono descritti nei citati regolamenti e sono:

- Successione o successione anticipata
- Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione
- Fusioni e scissioni
- Circostanze eccezionali

I dati indicati nella scheda sono la fotografia dei capi e delle superfici dell'azienda nei tre anni di riferimento, di quelli dichiarati e di quelli ammissibili all'erogazione dell'aiuto, anche nei casi in cui il pagamento non abbia avuto luogo.

La scheda deve essere verificata in tutte le sue parti.

Cosa fare dopo aver letto la scheda

Se è esatta (non è intercorso nessuno degli eventi sopra citati):

- Nel caso in cui si ha dato un mandato ad un **Centro di Assistenza Agricola – Caa** occorre recarsi presso lo stesso e **confermare** la propria situazione aziendale entro e non oltre il **10 dicembre 2004**.

Se, invece, non si ha dato mandato a nessun **Caa**, occorre confermare la propria situazione aziendale firmando il Quadro D ed inviarlo entro e non oltre il **10 dicembre 2004**, al seguente indirizzo:

AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, C.P. 14326 - 00100 ROMA

Se non è esatta (è intercorso uno o più degli eventi sopra citati):

- Nel caso in cui si abbia dato un mandato ad un **Centro di Assistenza Agricola – Caa** bisogna recarsi presso lo stesso, portando con sé l'eventuale documentazione specificata sulle "Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa" (all'indirizzo <http://www.Agea.gov.it>), e provvedere alla registrazione della stessa all'interno del fascicolo aziendale, entro e non oltre il **10 dicembre 2004**.

- Se, invece, non si ricorre al **Caa**, bisogna richiedere la variazione della propria situazione aziendale indicandone le ragioni **senza allegare alcun documento**, mediante la compilazione del Quadro D, ed inviarlo firmato, entro e non oltre il **10 dicembre 2004**, al seguente indirizzo:

AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, C.P. 14326 - 00100 ROMA

Il titolare sarà convocato per apportare le necessarie variazioni al Suo fascicolo aziendale, dietro presentazione della documentazione giustificativa specificata nelle "Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa" (all'indirizzo <http://www.Agea.gov.it>).

Oppure potrà recarsi presso la sede Agea di Roma, via Torino 45, portando con sé l'eventuale documentazione specificata entro e non oltre il **10 dicembre 2004**

Individuazione dei beneficiari

L'art. 33 del Reg. (Ce) 1782/2003 dispone:

" 1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

- a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure
- b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure

c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.

2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

3. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non

più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine".

Pertanto gli "aventi diritto" sono coloro i quali hanno percepito **un pagamento diretto** nel triennio di riferimento. Inoltre coloro che sono subentrati all'avente diritto durante o dopo il triennio di riferimento, conservano gli stessi diritti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali sono succeduti (totalmente e/o parzialmente), come meglio specificato nel proseguo.

I casi in cui è possibile trasferire i dati di riferimento del triennio da un soggetto ad un altro sono descritti qui di seguito.

Eredità effettiva o anticipata (successione)

Nel caso di eredità effettiva vale la definizione prevista dal diritto nazionale. La domanda di pagamento viene presentata da parte dell'erede a proprio nome.

Il numero e valore dei titoli vengono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondente alle **unità di produzione ereditate**.

Nella successione anticipata, ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 5 agosto 2004 rientrano anche:

a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Nel caso di successione anticipata revocabile il beneficio al regime di pagamento unico è riconosciuto **soltanto una volta** al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

La successione di un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore – persona fisica, che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda, o di una sua parte, che consentirebbe di ottenere il riconoscimento di titoli, sono considerati come la successione in un'azienda.

Qualora l'erede effettivo o anticipato sia già nelle condizioni previste per l'attribuzione autonoma dei titoli, indipendentemente da quelli derivanti dalla successione, i titoli complessivi sono costituiti dalla somma di quelli derivanti dalla sua azienda e quelli effettivamente derivanti dalla successione delle unità produttive ereditate.

Nel caso di **cumulo di misure**, viene attribuito un numero di titoli non superiore al numero di ettari più elevato tra gli ettari ereditati e quelli autonomamente dichiarati nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico per un valore pari al più alto ottenibile applicando separatamente ciascuna delle misure per le quali possiede i requisiti.

Modifica di stato giuridico o denominazione

– in caso di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha accesso al regime di pagamento unico alle

stesse condizioni dell'agricoltore che gestiva originariamente l'azienda, nei limiti dei titoli attribuibili all'azienda di origine, alle seguenti condizioni:

a) il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti all'azienda di origine;

b) in caso di cambiamenti nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

– Le stesse regole si applicano qualora i casi previsti dal sopra citato articolo 33 § 2 Reg. (Ce) n. 1782/2003 si verificano nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione.

Ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 5 agosto 2004 rientra nell'ipotesi di **modifica della forma giuridica** il caso in cui l'agricoltore che gestisce l'azienda, all'atto dell'avviamento del regime:

a) abbia esercitato attività agricola come membro partecipante dell'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del codice civile, ovvero sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda;

b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attività agricola attraverso una società della quale aveva il controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attività come affittuario di società della quale aveva il controllo;

c) abbia esercitato, come società, attività agricola attraverso uno o più propri soci



Fusione di aziende e scissione di aziende

– per “**fusione**” si intende la fusione di due o più agricoltori diversi, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, lettera a), Reg. Ce n. 1782/2003, in un nuovo “agricoltore” ai sensi della medesima definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro.

Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all’importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine.

– per “**scissione**” si intende la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, lettera a), Reg. Ce n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della medesima definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l’azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore in almeno un nuovo agricoltore, ai sensi della medesima definizione, mentre l’altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell’agricoltore che gestiva l’azienda di origine.

Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all’importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell’azienda di origine.

– Si applicano le stesse regole qualora i casi previsti dall’articolo 33, paragrafo 3, primo o secondo comma del Reg. (Ce) n. 1782/2003 si verificano nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione.

L’art. 12 del Reg. (Ce) n. 795/2004 prevede, al paragrafo 1, la possibilità per lo Stato Membro di procedere alla identificazione degli agricoltori aventi diritto ai sensi dell’art. 33 del Reg. (Ce) n. 1782/2003 e alla definizione provvisoria degli importi di riferimento e del numero medio triennale di ettari di superficie.

La definizione provvisoria dei titoli avviene attraverso la spedizione del modulo di domanda a cui fa riferimento l’art. 34 (1) del Reg. (Ce) n. 1782/2003 entro il 15 aprile 2005.

I destinatari della spedizione sono tutti gli aventi diritto, ovvero nel caso di applicazione da parte dello Stato Membro della preventiva identificazione degli agricoltori, come nel caso dell’Italia, tutti quelli identificati che:

- abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI, oppure
- abbiano ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure
- abbiano ricevuto un diritto all’aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.

Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda in origine.

Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di applicazione del regime di pagamento unico, l’agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che la gestiva

in origine.

Nessun titolo è attribuito a chi non fa domanda di accesso al regime di pagamento unico e non è possibile procedere a trasferimenti di titoli prima della loro assegnazione definitiva.

Il calcolo dei titoli può essere effettuato anche sulla base dei dati risultanti da annualità diverse (1997-98-99) da quelle del triennio di riferimento o sulla base di una parte degli anni di riferimento solo in funzione di motivate cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali che hanno determinato un danno alla produzione nel periodo considerato (art. 40 del Reg. Ce n. 1782/2003).



La ricognizione preventiva

L’Italia si avvale della possibilità, introdotta dall’art. 12 del Reg. (Ce) n. 795/2004, di operare una ricognizione preventiva, allo scopo di:

- comunicare agli agricoltori la situazione del periodo di riferimento così come risultante nelle basi dati del Sian;
- definire gli aventi diritto ai sensi dell’art. 33 del Reg. (Ce) n. 1782/2003;
- registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e successivamente al triennio di riferimento. Eventuali variazioni che intervengano dopo la data di risposta della comunicazione ed entro la data di termine per la presentazione della domanda di accesso al regime di interventi unico, possono comunque essere comunicate con la domanda stessa.

I dati relativi al triennio 2000- 2002 riportati nella comunicazione inviata ai produttori sono relativi alle superfici o ai capi risultanti ammissibili al pagamento (compresi quindi quelli non liquidati) alla data odierna; la risposta alla presente comunicazione non pregiudica la possibilità di una variazione dei dati del periodo di riferimento a seguito della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso in essere con l’Amministrazione per quanto attiene i pagamenti relativi alle campagne 2000, 2001 e 2002.

I contenuti della comunicazione

Ai produttori conosciuti è stata inviata una lettera che descrive la

procedura che l'Amministrazione ha seguito per l'individuazione degli aventi diritto, per la definizione dei titoli provvisori e per quella dei titoli definitivi, corredata dai modelli allegati.

Negli allegati sono elencate le casistiche che condizionano il calcolo dei titoli e le fattispecie entro le quali il produttore può ricadere in funzione di quanto previsto agli artt. 33 e 40 del Reg. (Ce) n. 1782/2003 ovvero agli artt. da 13 a 16 del regolamento (Ce) della Commissione n. 795/2004:

- Produttore storico con presenza in tutti gli anni del periodo di riferimento;
- Nuovo produttore con presenza negli ultimi due anni (o solo nell'ultimo anno) del periodo di riferimento;
- Nuovo produttore con dati solo dopo il triennio di riferimento;
- Produttore con dati del periodo di riferimento condizionati da cause eccezionali;
- Produttore succeduto in via ordinaria o anticipata ad un altro agricoltore;
- Produttore con modifica intercorsa durante o dopo il triennio di riferimento relativamente al suo stato giuridico;
- Produttore con avvenuta modifica alla sua struttura per scissione o fusione;
- Produttore con acquisizione o cessione di azienda con contratto di vendita con terra (per quest'ultima tipologia le evidenze sono acquisite dai Caa in sede di ricognizione preventiva, ma non provocano un trasferimento immediato della titolarità dei dati di riferimento; ai sensi dell'art. 16 del Reg. (Ce) n. 795, infatti, i produttori cedenti devono comunque fare domanda per l'accensione dei diritti, ed il produttore acquirente può fare domanda "contemporanea" allegando copia del contratto).

Vi sono altresì illustrati i documenti giustificativi previsti per il riconoscimento delle fattispecie sopra elencate (si vedano gli allegati), di cui si richiede da subito la raccolta e l'inserimento nei fascicoli aziendali, tenuti in conformità a quanto previsto dai competenti Organismi pagatori, presso i Caa.

Sono oggetto di comunicazione i dati risultanti dalle basi dati Agea relativamente ai regimi di intervento previsti nell'allegato VI del Reg. (Ce) 1782/2003.

In particolare, per anno e tipologia di prodotto, sono comunicati:

- i dati relativi alle domande Pac seminativi del triennio di riferimento: a livello di particelle catastali per le informazioni dichiarate e a livello di zona omogenea per le superfici ammesse a premio.
- i dati relativi alla zootecnia: a livello di prodotto con indicazione del numero di capi ammessi a premio.

Gli stessi dati sono espressi in forma riassuntiva come medie triennali delle superfici e dei capi (le informazioni comunicate sono relative a capi e superfici ammissibili all'erogazione dell'aiuto anche nei casi in cui il pagamento non abbia avuto luogo).

Nel modulo sono inserite le possibili casistiche relativamente alle modifiche aziendali intervenute con la necessaria richiesta di documentazione giustificativa delle relative fattispecie, comunque nel rispetto delle vigenti norme in materia di semplificazione amministrativa.

È possibile indicare le eventuali cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali che determinano una differente considerazione dei dati del triennio di riferimento o la considerazione di anni diversi da quelli oggetto della comunicazione.

I destinatari della comunicazione

Destinatari della comunicazione sono tutti gli agricoltori che si sono manifestati, nei regimi di intervento elencati nell'allegato I del Reg. (Ce) 1782/2003, nel corso del triennio di riferimento o negli anni successivi precedenti all'applicazione del regime unico di pagamento.

Le modalità di comunicazione

La lettera ed i moduli allegati sono spediti con Raccomandata A.R. con registrazione sul Sian degli Avvisi di ricevimento e dell'esito della spedizione.

Il Sistema informativo contiene copia della comunicazione inviata, che è replicabile in qualsiasi momento.

I dati della comunicazione ed i necessari dettagli utili ai fini della gestione della risposta, sono resi disponibili ai Caa interessati, sulla base del mandato comunicato ad Agea dagli organismi pagatori competenti.

Le comunicazioni non recapitate sono rese note al Caa cui il produttore ha affidato mandato, che procede alla ristampa della stessa e cura l'effettiva consegna al destinatario.

La registrazione delle modifiche

I produttori possono manifestare il loro accordo con quanto inserito nella comunicazione, ovvero notificare le modifiche, entro le date indicate nei modelli allegati; decorsi i termini previsti, vale la regola del "silenzio-assenso" e si procede al calcolo dei titoli provvisori sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione.

L'eventuale modificazione dei dati di riferimento già comunicati relativi agli importi ammissibili, derivante dalla soluzione di un contenzioso in atto intervenuta dopo l'avvio della ricognizione preventiva, è presa in considerazione ai fini del calcolo dei titoli.

I produttori, sia nel caso in cui debbano solo confermare il contenuto della comunicazione, sia nel caso in cui abbiano la necessità di procedere ad una modifica delle informazioni comunicate per la parte dei dati di riferimento (circostanze eccezionali) o per la parte della titolarità di aziende del triennio di riferimento (eredità, modifiche aziendali, acquisizioni con contratto di vendita, ecc.), devono recarsi, secondo quanto di seguito specificato, presso gli uffici autorizzati per la registrazione delle modifiche (Caa, OP).

Per poter inserire nel Sian le modifiche relative ai dati di riferimento ed alla titolarità degli stessi sono realizzate, nell'ambito del fascicolo elettronico del produttore, le opportune funzioni *software* per la registrazione delle informazioni necessarie. Sono inoltre realizzate le opportune funzioni *software* di interscambio per l'aggiornamento del fascicolo, in accordo tra Agea e gli altri organismi pagatori.

Il produttore deve recarsi presso il proprio Caa mandatario e provvedere alla registrazione della propria situazione aziendale ai fini della riforma.

I produttori che non hanno un rapporto in essere con Caa riconosciuti, possono in alternativa:

- recarsi presso un Caa autorizzato e registrare un mandato unitamente alla propria situazione aziendale ai fini della riforma;
- compilare l'ultimo foglio del modello della comunicazione riportando la propria situazione rispetto al triennio di riferimento e spedirla in busta chiusa ad una apposita casella postale aperta da Agea; la stessa Agea provvede a verificare la distribuzione di tali produttori sul territorio e procede, sentiti gli Organismi Pagatori competenti e di concerto con questi ultimi, all'apertura di appositi uffici per la registrazione delle modifiche comunicate presso le sedi identificate dagli organismi pagatori competenti; gli interessati sono invitati ad incontri per la verifica e l'inserimento dei dati dichiarati.

La procedura di registrazione delle modifiche, in ogni caso prevede:

Le modalità di comunicazione

La lettera ed i moduli allegati sono spediti con Raccomandata A.R. con registrazione sul Sian degli Avvisi di ricevimento e dell'esito della spedizione.

Il Sistema informativo contiene copia della comunicazione inviata, che è replicabile in qualsiasi momento.

I dati della comunicazione ed i necessari dettagli utili ai fini della gestione della risposta, sono resi disponibili ai Caa interessati, sulla base del mandato comunicato ad Agea dagli organismi pagatori competenti.

Le comunicazioni non recapitate sono rese note al Caa cui il produttore ha affidato mandato, che procede alla ristampa della stessa e cura l'effettiva consegna al destinatario.

La registrazione delle modifiche

I produttori possono manifestare il loro accordo con quanto inserito nella comunicazione, ovvero notificare le modifiche, entro le date indicate nei modelli allegati; decorsi i termini previsti, vale la regola del "silenzio-assenso" e si procede al calcolo dei titoli provvisori sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione.

L'eventuale modificazione dei dati di riferimento già comunicati relativi agli importi ammissibili, derivante dalla soluzione di un contenzioso in atto intervenuta dopo l'avvio della ricognizione preventiva, è presa in considerazione ai fini del calcolo dei titoli.

I produttori, sia nel caso in cui debbano solo confermare il contenuto della comunicazione, sia nel caso in cui abbiano la necessità di procedere ad una modifica delle informazioni comunicate per la parte dei dati di riferimento (circostanze eccezionali) o per la parte della titolarità di aziende del triennio di riferimento (eredità, modifiche aziendali, acquisizioni con contratto di vendita, ecc.), devono recarsi, secondo quanto di seguito specificato, presso gli uffici autorizzati per la registrazione delle modifiche (Caa, OP).

Per poter inserire nel Sian le modifiche relative ai dati di riferimento ed alla titolarità degli stessi sono realizzate, nell'ambito del fascicolo elettronico del produttore, le opportune funzioni *software* per la registrazione delle informazioni necessarie. Sono inoltre realizzate le opportune funzioni *software* di interscambio per l'aggiornamento del fascicolo, in accordo tra Agea e gli altri organismi pagatori. Il produttore deve recarsi presso il proprio Caa mandatario e provvedere alla registrazione della propria situazione aziendale ai fini della riforma.

I produttori che non hanno un rapporto in essere con Caa riconosciuti, possono in alternativa:

– recarsi presso un Caa autorizzato e registrare un mandato unitamente alla propria situazione aziendale ai fini della riforma;

– compilare l'ultimo foglio del modello della comunicazione riportando la propria situazione rispetto al triennio di riferimento e spedirla in busta chiusa ad una apposita casella postale aperta da Agea; la stessa Agea provvede a verificare la distribuzione di tali produttori sul territorio e procede, sentiti gli Organismi Pagatori competenti e di concerto con questi ultimi, all'apertura di appositi uffici per la registrazione delle modifiche comunicate presso le sedi identificate dagli organismi pagatori competenti; gli interessati sono invitati ad incontri per la verifica e l'inserimento dei dati dichiarati. La procedura di registrazione delle modifiche, in ogni caso

prevede:

– Conferma dei dati di riferimento comunicati (in relazione alla titolarità dell'azienda):

- Protocollazione della copia della comunicazione controfirmata dal produttore ed inserimento del documento nel fascicolo del produttore;

- Inserimento della conferma nel Sian;

- Stampa della ricevuta dal Sian per conferma, stampa, protocollazione ed inserimento della copia nel fascicolo.

– Modifica dei dati di riferimento comunicati (in relazione alla titolarità dell'azienda)

- identificazione della fattispecie che determina la modifica della titolarità dell'azienda (successione, modifica stato giuridico, ecc.)

- Protocollazione dei documenti giustificativi della fattispecie identificata, inserimento degli stessi nel fascicolo del produttore qualora non già presenti; Inserimento della tipologia di modifica nel Sian

- attribuzione dei dati di riferimento al nuovo titolare sulla base delle modifiche effettuate (successione, scissione, fusione, modifica dello stato giuridico);

- esclusione di una o più annualità del triennio di riferimento, ai fini del calcolo dei titoli per cause eccezionali;

- Qualora tutte le annualità del triennio di riferimento (2000-2001-2002) siano escluse per cause eccezionali, il calcolo dei titoli è effettuato sulla base del triennio precedente (1997-1998-1999).

– Chiusura del procedimento

- La registrazione dei dati nel Sian con relativa stampa di ricevuta dell'operazione effettuata costituisce chiusura del procedimento amministrativo rivolto alla ricognizione della situazione aziendale.

- Allo scadere del termine del 10.12.2004, le posizioni aziendali per le quali non sia stata comunicata alcuna variazione vengono confermate, ritenendo il silenzio del produttore accettazione della titolarità aziendale comunicata.

Uffici autorizzati

Sono autorizzati a procedere alla registrazione delle modifiche comunicate dai produttori:

– i Caa riconosciuti e convenzionati con gli Organismi pagatori competenti, sia per i produttori con fascicolo aziendale costituito presso gli stessi che per coloro, senza mandato, che volessero aprire un fascicolo presso uno di tali Caa. I produttori devono recarsi presso la sede autorizzata del Caa al quale hanno conferito o intendono conferire mandato.

– gli Organismi pagatori competenti.

Cosa deve essere registrato

Vengono registrate nel sistema informativo tutte le informazioni relative alla conferma dei dati comunicati, ai cambiamenti di stato aziendale intercorsi nel periodo di riferimento e successivamente allo stesso, le informazioni relative alle circostanze eccezionali modificanti i dati del periodo di riferimento; le modifiche devono essere inserite nel fascicolo elettronico del produttore e collegate, attraverso i numeri di protocollo dei documenti giustificativi relativi, alle diverse fattispecie previste.

Il modulo compilato per la conferma dei dati aziendali

ovvero per la correzione degli stessi ed i relativi documenti giustificativi devono essere protocollati ed inseriti nel fascicolo cartaceo del produttore.

Comunicazione di ulteriori istruzioni

Al fine di assicurare l'uniformità di interpretazione ed applicazione delle regole concernenti l'effettuazione della ricognizione preventiva e più in generale della normativa comunitaria e nazionale sulla riforma della Pac, è istituito presso l'Agea un apposito gruppo di lavoro.

Il gruppo è composto dai rappresentanti della stessa Agea, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, degli OP riconosciuti e delle OO.PP. maggiormente rappresentative.

Il gruppo si riunisce con cadenza settimanale, e comunque, in modo da assicurare la tempestiva risoluzione delle questioni

che gli saranno deferite.

Sulle stesse questioni il gruppo elabora proposte di risoluzione che vengono adottate dall'Agea- Coordinamento con specifici *addenda* alla presente circolare.

Le proposte di risoluzione saranno pubblicate sul sito <http://www.Agea.gov.it> dove saranno pubblicati anche la presente circolare ed i successivi *addenda*.

Con analoghe integrazioni della presente circolare saranno fornite le informazioni relative ai successivi adempimenti previsti dall'attuazione del regime di pagamento unico; in particolare:

- Assegnazione dei Titoli Provvisori
- Fissazione dei Titoli
- Domanda di accesso al regime di pagamento unico
- Assegnazione dei Titoli definitivi.

segue dalla prima pagina

“Sia per il latte che per la carne bovina, il 2003 si configura come un'annata fortemente negativa sul piano della redditività per gli allevatori – ha sottolineato Nino Andena aprendo i lavori di presentazione – Nel caso del vitellone, l'aumento dei costi di produzione, dovuto essenzialmente ai forti rincari di mais e soia, non è stato compensato da un analogo aumento dei prezzi. Per i produttori di latte – ha aggiunto Andena – i costi sono cresciuti in misura più contenuta, ma nel frattempo il prezzo del latte si è ulteriormente ridotto, pregiudicando la redditività del 75% delle aziende italiane”

Soffermandosi sul prezzo del latte il presidente dell'AIA ha anche denunciato la totale mancanza di punti di riferimento per i contratti tra produttori ed acquirenti. “La situazione è pesantissima - ha detto - dal momento che in pochi anni siamo passati da un sistema di prezzi nazionali, che bene o male funzionava, ad accordi regionali e poi quasi al nulla, dando vita a un sistema in cui la parte contrattuale più forte riesce a spuntare le condizioni migliori”.

“Per le carni bovine - ha proseguito Andena - resta il nodo di una maggiore valorizzazione della produzione italiana di qualità che richiede una migliore organizzazione al livello di filiera”. Con riferimento al recente allargamento della UE il presidente dell'AIA ha rimarcato l'esigenza di “evitare che l'ampliamento del quadro competitivo si traduca in un'ulteriore penalizzazione per la zootecnia bovina italiana”.

“Gli esperti - ha concluso - sostengono che l'allargamento porta più opportunità che rischi, ma i rischi ci sono per tutti, mentre le opportunità le sa cogliere chi è meglio attrezzato ed organizzato”.

Sugli aspetti inerenti alla redditività delle aziende il presidente dell'ISMEA Arturo Semerari ha ricordato che anche il mondo allevatorio può disporre oggi di nuovi strumenti assicurativi agevolati previsti dal decreto ministeriale del 7 maggio 2004. “Un provvedimento – ha spiegato – che assume un particolare rilievo in considerazione delle recenti emergenze sanitarie e che prevede in particolare l'estensione della copertura assicurativa al mancato reddito, ai costi di smaltimento e ai rischi di perdite di capi”.

“Da uno studio ISMEA - ha aggiunto Semerari - sono emersi in Italia forti ritardi, rispetto ad altri paesi europei, in materia di copertura assicurativa, specialmente per il settore zootecnico. Nel 2003 sono stati assicurati appena 280 mila capi di bestiame,

di cui i bovini costituiscono l'83%, per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro”.

“Cifre - ha concluso - che testimoniano la bassa incidenza di capi bovini assicurati rispetto all'intero patrimonio nazionale: incidenza valutata da ISMEA in un 4% scarso”

Altri contenuti dei Rapporti

Oltre ai dati già riportati, dai Rapporti emergono altri interessanti elementi.

Il primo riguarda gli equilibri territoriali, con la sola Lombardia che produce ormai il 26% della carne bovina ed il 38% del latte italiano. Più in generale, in sole quattro regioni - e cioè Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, anche se con ordine diverso per i due comparti - si concentra il 74% del latte e il 63% della produzione di carne bovina.

Dal mercato, intanto, giungono diversi segnali positivi. I consumi risultano in aumento sia per le carni bovine (dove è ormai rientrato lo shock da BSE) sia per i derivati del latte.

Il consumo pro capite di carne bovina ha raggiunto nel 2003 i 24,6 Kg., quasi il 2% in più dell'anno precedente, pur mantenendosi sotto i livelli del 1999 (25,5 Kg).

Per i derivati del latte si è registrata una crescita delle vendite al dettaglio del 2,1% probabilmente favorita dalla politica di moderazione degli aumenti del prezzo messa in atto dalle imprese della distribuzione.

Quella dei prezzi è comunque una nota dolente: al dettaglio i derivati del latte sono infatti aumentati mediamente dell'1,4%, mentre i prezzi all'origine si sono ridotti nello stesso periodo dell'1,5%.

Per quanto riguarda le carni bovine, si riscontra in media un leggero aumento delle quotazioni all'origine, nell'ordine dello 0,2%; un dato di molto inferiore alla crescita dei prezzi al dettaglio, risultata tra il 2 ed il 4 per cento a seconda delle produzioni. Sugli scambi con l'estero, le ultime tendenze evidenziano un peggioramento dei conti nazionali. Aumentano i disavanzi valutari sia per le carni che per il latte, nonostante il buon dinamismo dell'export che non è riuscito comunque a bilanciare i crescenti afflussi dall'estero.

Comunicato stampa Aia - Ismea

Roma 26 ottobre 2004

Così l'assegnazione dei «titoli individuali»

La circolare applicativa sulla riforma della Pac

Pubblichiamo il testo della circolare Agea dell' 11 ottobre 2004 numero 507. Addendum numero 1 alla circolare del 5 ottobre 2004 numero 491.

Il calcolo dei titoli

L'agricoltore che ha condotto un'azienda nel periodo di riferimento (2000, 2001 e 2002), riceverà un importo di riferimento calcolato sulla base degli aiuti ammissibili relativi alle superfici coltivate e/o agli animali allevati nel suddetto periodo.

Questo importo sarà suddiviso in titoli («Titoli») di uguale valore per ogni ettaro di superficie coltivata nel triennio.

I titoli potranno assumere diverse tipologie:

- titoli storici (basati sui dati del triennio di riferimento):
 - titoli standard
 - titoli speciali (importo di riferimento senza superfici: è il caso di taluni premi zootecnici come definiti dagli articoli da 47 a 49 del regolamento Ce 1782/2003)
 - titoli di ritiro (basati unicamente sul set-aside obbligatorio; comportano il vincolo della messa a riposo della superficie correlata al titolo, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento Ce 1782/2003)
 - titoli storici vincolati (calcolati con media ponderata per gli agricoltori che hanno iniziato l'attività durante il periodo di riferimento, ma sottoposti ai vincoli dei titoli da riserva):
 - titoli standard
 - titoli speciali (importo di riferimento senza superfici: è il caso di taluni premi zootecnici come definiti dagli articoli da 47 a 49 del regolamento Ce 1782/2003)
 - titoli di ritiro (basati unicamente sul set-aside obbligatorio; comportano il vincolo della messa a riposo della superficie correlata al titolo, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento Ce 1782/2003)
 - titoli da riserva (per le aziende agricole attualmente senza rendita o con una rendita insufficiente rispetto al potenziale):
 - agricoltore che ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2002 (art. 6, par. 3 del reg. Ce 795/2004)
 - agricoltore in situazioni particolari (art. 42, par. 4 del reg. Ce 1782/2003):
 - ha ricevuto gratuitamente, oppure mediante un contratto di affitto di sei anni o più, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione (art. 20 del reg. Ce 795/2004)
 - ha effettuato investimenti in capacità di produzione o ha acquistato terreni (eleggibili) entro il 15 maggio 2004 (art. 21 del reg. Ce 795/2004)
 - ha preso in affitto, per un periodo di cinque anni o più un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004 (art. 22, par. 1 del reg. Ce

795/2004)

- ha acquistato un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto (art. 22, par. 2 del reg. Ce 795/2004)
- ha preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004 che avrebbero potuto beneficiare di un pagamento diretto erogato nell'ambito del regime di pagamento unico, in particolare programmi di riconversione della produzione (art. 23 del reg. Ce 795/2004)
- ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento dopo l'assegnazione dei titoli (art. 23 bis del reg. Ce 795/2004)
- Agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento (art. 42, par. 5 del reg. Ce 1782/2003).

Infine, si deve evidenziare che nei casi di successione anticipata, di modificazione dello stato giuridico o di denominazione e di scissione di aziende, la documentazione presentata per il conseguente aggiornamento dei dati di riferimento dovrà essere obbligatoriamente integrata da un'esplicita dichiarazione di consenso da parte del dante causa, da rendersi con sottoscrizione autentica.

1. Normativa e procedure di riferimento

1.1. Regime di pagamento unico

1.1.1. Cos'è il pagamento unico aziendale o regime di pagamento unico (Rpu)?

- Il pagamento unico aziendale è la nuova modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della Pac. Esso è disciplinato dal reg. Ce 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione Ce n. 795/2004 e n. 796/2004. A questa normativa di base si aggiunge il Dm n. 1668 del 20/7/2004, il Dm n. 1787 del 5/8/2004 e il Dm n. 2026 del 24/9/2004 con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia. Inoltre è in corso di pubblicazione una modifica al regolamento Ce 795/2004.
- Il Rpu stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nel triennio di riferimento 2000-2001-2002 ai sensi di almeno uno dei regimi di pagamento elencati nell'allegato VI del reg. Ce 1782/2003. Sulle superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico, essi possono svolgere qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per le colture permanenti, le patate diverse da quelle da fecola e gli ortofrutticoli. Tuttavia, questi ultimi potrebbero essere permessi «in secondo raccolto», a partire dall'1/1/2006, se si tratta di «produzioni secondarie» e per un periodo di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo 51 del regolamento Ce n. 1782/03,

così come modificato dal regolamento Ce n. 864/2004).

- Il pagamento unico è condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato III del reg. Ce 1782/2003) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV del reg. Ce 1782/2003). L'insieme di tali obblighi va sotto il nome di «condizionalità» ed è vigente a partire dal primo gennaio 2005.

1.1.2. Quali aiuti confluiscono nel pagamento unico per azienda?

Nel nuovo regime unico di pagamento per azienda confluiscono le tipologie di pagamenti diretti relative ai seguenti settori (allegato VI del reg. Ce n. 1782/2003):

- seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro;
- patate da fecola;
- legumi da granella (ceci, lenticchie, cicerchie, vecce ecc.);
- riso (parte dell'attuale aiuto);
- foraggi essiccati: parte dell'attuale aiuto alla trasformazione;
- carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari;
- ovini e caprini: premio per pecora e per capra, premi supplementari;
- latte (in Italia a partire dal 2006): nuovi pagamenti diretti introdotti con la riforma dell'Ocm latte;
- olio d'oliva a partire dall'1/1/2006;
- tabacco a partire dall'1/1/2006;
- cotone a partire dall'1/1/2006;
- luppolo a partire dall'1/1/2006.

1.1.3. Quando entrerà in vigore il nuovo sistema di aiuti?

Il nuovo Rpu entra in vigore in Italia a partire dal primo gennaio 2005, secondo quanto deciso con il Dm n. 1787 del 5/8/2004. Lo stesso Dm stabilisce le modalità operative e la tempistica per l'avvio del Rpu.

1.2. Normativa nazionale

1.2.1. Quali sono le norme nazionali che danno attuazione alla riforma della Pac?

Con Dm del ministro delle Politiche agricole e forestali del 20 luglio 2004, n. 1668 sono state stabilite le circostanze in cui è possibile invocare le cause di forza maggiore (art. 40 reg. 1782/2003) ed è stato dato avvio alla ricognizione preventiva.

Con successivo Dm del 5 agosto 2004, n. 1787 sono state stabilite ulteriori disposizioni attuative riguardanti l'avvio del regime di pagamento unico, la gestione della riserva nazionale, i criteri di ammissibilità, la condizionalità, l'assegnazione e uso dei titoli all'aiuto, i tipi specifici di agricoltura (art. 69 reg. 1782/2003), il trasferimento dei titoli, il ritiro dalla produzione. Con il Dm del 24 settembre 2004, n. 2026 sono state definite le modalità di accesso e di attuazione per i premi istituiti ex art. 69 del reg. Ce 1782/2003. Con successivi decreti ministeriali saranno definite le norme relative alla disciplina dei casi in cui la regolamentazione comunitaria rinvia alle decisioni dello Stato membro; in particolare per quanto attiene all'attuazione della riserva nazionale, e della condizionalità.

1.3. Programma delle attività

1.3.1. Come e quando verrà specificato il valore lordo o netto dei titoli dalla pubblica amministrazione? Il passaggio dai titoli provvisori a quelli definitivi, le trattenute sulla modulazione, la

riserva e l'applicazione dell'articolo 69 del reg. Ce 1782/2003, quando e come verranno applicati? Come verranno informati di ciò gli agricoltori?

- La pianificazione prevede il calcolo dei titoli provvisori tra dicembre e gennaio (senza applicazione di modulazione e riduzione dell'importo di riferimento per riserva) e la fissazione e determinazione di titoli definitivi (con applicazione della riduzione per la riserva nazionale) tra il 15 maggio e il 15 agosto.

L'importo di riferimento nominale del titolo sarà ridotto in funzione dell'applicazione della modulazione direttamente in fase di pagamento dell'aiuto.

- Le modalità di applicazione e di informazione relative agli aiuti istituiti ex art. 69 del reg. Ce 1782/2003 sono descritte nel Dm n. 2026 del 24/9/2004.

Ricognizione ed identificazione di tutti gli agricoltori ammissibili

Date		
Agosto - settembre 2004	AGEA	Spedisce una comunicazione a tutti gli agricoltori che hanno beneficiato di un pagamento diretto nel periodo di riferimento 2000-2002 o negli anni successivi 2003-2004.
15 settembre 2004 10 dicembre 2004	AGRICOLTORE	Con l'assistenza del CAA, verifica la rispondenza dei dati comunicati e, se del caso, comunica le correzioni e gli eventi modificativi (cambio di denominazione, scissioni, fusioni, azienda ottenuta in eredità, circostanze eccezionali).

Fissazione dei titoli all'aiuto

Date		
Entro 31 marzo 2005	AGEA	Provvede ad inviare agli agricoltori identificati un modulo di domanda contenente i seguenti dati:- importo di riferimento del pagamento unico per azienda;- numero di ettari;- numero e valore dei titoli all'aiuto.
Entro 15 maggio 2005	AGRICOLTORE	Presentano all'AGEA (o agli Organismi Pagatori regionali):- la domanda di fissazione definitiva dei titoli all'aiuto e di ammissione al regime unico di pagamento. In questa fase occorre dimostrare il possesso della qualifica di agricoltore.- gli agricoltori che si trovano nelle condizioni dell'art. 42 del Reg. Ce 1782/2003 (riserva nazionale), presentano domanda di ammissione alla riserva nazionale.

Pagamento dell'aiuto		
entro il 15 maggio 2005	AGRICOLTORE	Presenta: - la domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico; - la domanda per i pagamenti accoppiati.
Entro il 15 agosto 2005	AGEA	assegna agli agricoltori i titoli all'aiuto definitivi.
Tra il 1° dicembre 2005 e il 30 giugno 2006		effettua il pagamento dell'aiuto, al netto della modulazione.
Entro il 30 settembre 2006		effettua il pagamento dell'aiuto tagliato con la modulazione: il 3% dell'importo inferiore a 5.000 euro.

Fissazione iniziale dei titoli all'aiuto	
<ul style="list-style-type: none"> Il richiedente dovrà provare di essere un agricoltore ai sensi dell'art 2 lettera a del Reg.1782/2003 al momento della presentazione della domanda di accesso al regime. La domanda di accesso al regime di pagamento unico e di fissazione dei diritti deve essere presentata entro il 15 maggio 2005. Nessun è attribuito agli agricoltori, se non presentano la domanda di accesso al regime entro il 15 maggio 2005. Lo Stato membro potrà individuare una dimensione aziendale minima (comunque non superiore a 0,3 ettari) per l'assegnazione dei diritti fatta eccezione per i titoli sottoposti a condizioni particolari. L'Italia ha fissato la dimensione minima a 0,3 ettari. Nessun trasferimento di titoli all'aiuto sarà possibile prima della loro fissazione definitiva. 	

I diritti speciali (art. 47-49, Reg. Ce 1782/2003)	
I diritti speciali si attivano quando:	
<ul style="list-style-type: none"> gli agricoltori che hanno percepito pagamenti zootecnici (zootecnia bovina, ovi-caprina e latte) non possiedono ettari durante il periodo di riferimento; oppure il diritto per ettaro supera 5.000 euro/ha. Calcolo dei diritti speciali: importo di riferimento: media triennale dei pagamenti ricevuti dall'agricoltore (ricalcolata secondo l'Allegato VII del reg. Ce 1782/2003); numero dei diritti: per ogni 5.000 euro dell'importo di riferimento; valore dei diritti: 5.000 euro o frazione. 	



2. Calcolo e assegnazione dei titoli

2.1. Attribuzione dei titoli

2.1.1. Come verranno attribuiti i titoli a ricevere il pagamento unico aziendale?

- I beneficiari del nuovo regime di pagamento unico sono gli agricoltori che:
 - hanno fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento 2000-2001-2002 a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI del reg. Ce n. 1782/2003;
 - hanno ricevuto l'azienda o parte di essa in eredità effettiva o anticipata da un agricoltore che nel periodo di riferimento ha fruito di almeno un pagamento diretto di cui all'allegato VI del reg. Ce n.1782/2003;
 - ricevono un titolo all'aiuto dalla riserva nazionale o tramite trasferimento.
- Inoltre beneficiano del regime di pagamento unico gli agricoltori che hanno cambiato il proprio stato giuridico o denominazione entro il 15 maggio 2005, nei casi di fusione o scissione tra aziende, di cui almeno una aveva beneficiato nel periodo di riferimento di un sostegno nei casi previsti dall'allegato VI del reg. Ce 1782/2003.
- Particolari modalità di attribuzione dei titoli all'aiuto sono stabilite per chi nel periodo di riferimento si sia trovato in una delle circostanze eccezionali o nei casi di forza maggiore (articolo 40 reg. Ce 1782/2003) o sia stato sottoposto al regime di cui agli articoli 22-24 del reg. Ce 1257/1999.
- Ai sensi dell'articolo 43 del reg. Ce 1782/2003, l'importo di riferimento è dato dalla media triennale degli importi dei pagamenti percepiti complessivamente per ogni anno civile nel periodo di riferimento 2000-2001-2002, adattati secondo quanto stabilito dall'allegato VII del reg. Ce 1782/2003.
- Ogni agricoltore è titolare di un titolo all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale degli ettari che hanno dato titolo ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI del reg. Ce 1782/2003 (comprese le superfici foraggere).
- Regole particolari di attuazione dei titoli sono previste nei casi in cui i pagamenti diretti siano stati percepiti senza alcun legame con la terra (artt. 48-49 del reg. Ce 1782/2003).

Possibili risposte dell'agricoltore alla lettera di Agea

1. confermare (*se i dati sono esatti*);
2. richiedere correzioni (*se i dati del periodo di riferimento non sono esatti*);
3. comunicare eventi modificativi:
 - a) cambio di stato giuridico o di denominazione;
 - b) fusioni;
 - c) scissioni;
 - d) successione effettiva o anticipata;
4. invocare gli eventi eccezionali.

2.2. Calcolo e utilizzo di titoli standard

2.2.1. Un agricoltore che ha coltivato nei tre anni mediamente 10 ettari di seminativi e ha ricevuto premi per 25 bovini maschi l'anno e il cui importo di riferimento, a titolo di esempio, è pari a 7.500 euro:

Riceverà 10 titoli da 750 euro l'uno, e avrà la possibilità di fissarli, tutti o in parte, richiedendone l'attivazione anche con

una superficie minima di terra (0,3 ha di superficie agricola). Una volta attivati, avrà la possibilità di:

- Utilizzarli, in tutto o in parte, con la dichiarazione, all'atto della domanda di accesso al regime di pagamento unico, delle superfici eleggibili corrispondenti al numero di titoli (ettari) utilizzati. In questo caso, riceverà l'importo di riferimento pari al valore definitivo dei titoli utilizzati. I titoli inutilizzati per un periodo consecutivo di tre anni riconfluiranno in riserva.
- Vendere i titoli:
 - Con una corrispondente superficie eleggibile (sempre)
 - Senza terra: solo se ha utilizzato almeno l'80% dei titoli assegnati.

Utilizzazione dei diritti standard	
Uso dei diritti standard	L'agricoltore titolare di un diritto all'aiuto può richiedere annualmente il pagamento dell'importo, ma deve essere abbinato ad un "ettaro ammissibile".
Ettari ammissibili per l'uso dei diritti standard	Qualunque superficie agricola investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse: <ul style="list-style-type: none"> • le colture permanenti, • gli ortofrutticoli freschi, • gli ortofrutticoli da destinare alla trasformazione, • le patate, • le colture forestali e gli usi non agricoli.
Disponibilità delle parcelle agricole	Tali parcelle devono essere a disposizione dell'agricoltore per un periodo di 10 mesi, a partire dall'11 novembre 2004.

2.3. Nuovo agricoltore

2.3.1. Un produttore che ha iniziato l'attività dopo il 2002:

- Non riceverà alcun titolo standard
- Può richiedere titoli da riserva facendo domanda di accesso al regime di pagamento unico e indicando tutte le superfici eleggibili.
- Gli sarà assegnato un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati pari a un importo non superiore all'importo medio dei titoli della stessa zona (zone che verranno definite con un Dm del ministro delle Politiche agricole forestali di prossima pubblicazione) su cui si trovano le particelle dichiarate dall'agricoltore.
- Una volta attribuiti, i titoli da riserva non sono trasferibili per un periodo di cinque anni e, se non utilizzati anche solo in un anno di tale periodo, il valore di ciascun titolo inutilizzato riconfluisce immediatamente in riserva.

2.3.2. Se un agricoltore ha iniziato l'attività nel 2001, i titoli che gli verranno assegnati sono determinati dalla media di solo 2 anni?

- Sì. In base alla norma che agevola i nuovi produttori il calcolo verrà fatto dividendo su due anni anziché su tre.
- Tuttavia i titoli assegnati sono considerati, secondo quanto prescritto all'art. 43, paragrafo 1, III comma del regola-

mento Ce 1782/2003 e all'art. 18, paragrafo 2 del regolamento Ce 795/2004, come titoli da riserva e, come tali, non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni e se non utilizzati in un qualsiasi anno di tale periodo riconfluiscono in riserva nazionale.

2.3.3. Se un agricoltore ha iniziato l'attività nel 2000, nel 2001 non ha coltivato e ha ripreso nel 2002, su quale base verranno calcolate le medie di riferimento (importi e superfici)?

- Se l'agricoltore in questione non ha esercitato alcuna attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della sua nuova attività avrà riconosciuto lo status di «agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento» e, come tale, avrà le medie di riferimento basate sul numero di anni del triennio 2000-02 in cui ha esercitato attività agricola.
- Nel caso di specie il fatto che l'agricoltore non ha presentato domanda nel 2001 non è sufficiente a dimostrare che non ha svolto attività agricola e pertanto la media del triennio sarà calcolata su tre anni.
- Una volta attribuiti, i titoli da riserva non sono trasferibili per un periodo di cinque anni e, se non utilizzati, il loro valore riconfluisce immediatamente in riserva.

2.4. Agricoltore che ha smesso l'attività agricola

2.4.1. Un agricoltore che ha fatto domanda dal 1990 al 1999, poi ha investito a erba medica il suo terreno (2000-2001-2002) e non ha fatto domanda seminativi, oggi nel 2004 presenta domanda per il grano duro. Questo agricoltore perderà i titoli? Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento Ce 1782/2003, l'agricoltore in questione non è assegnatario di titoli all'aiuto, in quanto nel periodo di riferimento non ha fruito di un pagamento a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI del regolamento Ce 1782/2003.

Diritti all'aiuto inutilizzati

I diritti all'aiuto inutilizzati rientrano nella riserva nazionale, quando:

- diritti non utilizzati per un periodo di 3 anni (Art 45 Paragrafo 1)
- diritti non utilizzati in ciascun anno del quinquennio dalla loro attribuzione da parte della riserva nazionale (non sono trasferibili per 5 anni) (Art 42 Paragrafo 8)

2.5. Agricoltore che ha affittato il terreno

2.5.1. In relazione al caso 2.4, un agricoltore ha affittato il terreno a un vicino che vi ha svolto attività agricola nel periodo di riferimento. L'affitto terminerà nel gennaio 2005. Adesso il terreno in questione è stato ereditato. Quali sono i titoli che l'erede potrà richiedere?

Poiché non stava svolgendo un'attività agricola nel periodo di riferimento, l'agricoltore in questione non riceverà nessun titolo a suo nome. In ogni caso, poiché l'erede ha ereditato un appezzamento di terreno che era stato affittato a una terza persona nel periodo in questione, sarà egli stesso a poter risultare idoneo al ricevimento di un'assegnazione di titoli da parte della riserva nazionale facendone richiesta all'atto della presentazione della domanda di accesso al regime di pagamento unico.

2.6. Agricoltore non più in attività

2.6.1. *Un agricoltore non è più in attività, ma era attivo durante il periodo di riferimento. Riceverà dei titoli in base al triennio di riferimento? Cosa succederà?*

Riceverà dei titoli a suo nome, in relazione agli anni 2000, 2001 e 2002. Si aprono cinque possibilità:

- Se ne ha ancora la possibilità, l'agricoltore in questione può riprendere l'attività, attivare e utilizzare i suoi titoli;
- Se nella sua azienda è subentrato un potenziale erede legittimo, quest'ultimo può, attraverso le procedure della ricognizione preventiva, attribuirsi i dati del riferimento del triennio e vedersi attribuire direttamente i titoli a proprio nome.
- Se l'azienda è stata affittata a un altro agricoltore, i titoli potranno essere affittati a quest'ultimo a patto che il contratto di locazione in vigore nel 2005 comprenda una clausola che indichi che i titoli sono stati affittati insieme all'appezzamento di terreno (Considerato che il titolo non è tale fino a fissazione dello stesso, occorre che sia il locatore che il locatario provvedano a fare domanda di accesso al regime di pagamento unico al fine di perfezionare il trasferimento).
- Se l'azienda è stata venduta a un altro agricoltore, i titoli potranno essere ceduti in via definitiva a quest'ultimo a patto che il contratto di vendita comprenda una clausola che indichi che i titoli sono stati venduti insieme all'appezzamento di terreno (Considerato che il titolo non è tale fino a fissazione dello stesso, occorre che sia il venditore che l'acquirente provvedano a fare domanda di accesso al regime di pagamento unico al fine di perfezionare il trasferimento).
- Non attivare i titoli e far confluire il relativo importo nella riserva nazionale.

Successione effettiva o anticipata

- L'agricoltore che ha ricevuto l'azienda o parte di essa per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che aveva fruito di pagamenti durante il periodo di riferimento può pretendere che gli siano assegnati i diritti all'aiuto a suo nome.
- Il numero e il valore dei diritti all'aiuto saranno stabiliti sulla base dell'importo di riferimento e del numero di ettari relativi alle unità di produzione trasferite.

Clausola in caso di vendita

- Se un contratto di vendita concluso o modificato entro la data di presentazione della domanda applicazione del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, stabilisce che l'azienda o parte di essa sia venduta insieme ai diritti che saranno costituiti nel rispetto delle unità di produzione e degli ettari trasferiti, **il contratto sarà considerato un valido mezzo di trasferimento dei diritti con terra.**
- Il venditore insieme alla domanda di partecipazione al regime unico di pagamento allegnerà copia del contratto di vendita indicando le unità di produzione e il numero di ettari per i quali intende trasferire i diritti di pagamento.
- L'acquirente allegnerà alla domanda di pagamento per il regime unico copia del contratto di vendita.

2.7. Superficie di riferimento

2.7.1. *Se nell'arco del triennio indicato quale periodo di riferimento (2000-2002) un appezzamento di terreno è stato condotto da diversi agricoltori, come viene attribuito il titolo?*

L'art. 37 del reg. 1782/2003 afferma che l'importo di riferimento del pagamento unico aziendale è calcolato sulla base della media triennale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore, per ogni anno civile, nel periodo di riferimento 2000-2002, relativamente ai regimi di sostegno disaccoppiati. L'art. 43 del reg. 1782/2003 afferma che ogni agricoltore è titolare di un titolo all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato origine ai pagamenti diretti. Nel caso in cui un appezzamento di terreno sia stato condotto da diversi agricoltori nell'arco del triennio di riferimento, a ogni agricoltore spetta la media triennale degli importi ammessi al premio (importo di riferimento) per la media triennale delle superfici ammesse al premio (superficie di riferimento).

2.7.2. *Il premio per le superfici ritirate dalla produzione ai sensi dei regolamenti 2328/91 e 1272/88 può essere conteggiato nel calcolo del pagamento unico per azienda?*

Secondo la regolamentazione comunitaria queste superfici rientrano a tutti gli effetti nel regime dei seminativi?

Le superfici ritirate dalla produzione ai sensi dei regolamenti sopra citati non possono essere conteggiate nel calcolo del pagamento unico.

2.7.3. *Le superfici da considerare nel calcolo della media triennale sono quelle ammissibili o quelle liquidate (cioè le ammissibili decurtate dalle penalità per errori commessi e/o dalle percentuali di riduzione per superamento delle superfici di base)?*

Le superfici da considerare nel calcolo della media triennale sono quelle ammissibili, cioè quelle rappresentate, in base all'articolo 43 paragrafo 1 del regolamento Ce n. 1782/2003, dal numero medio triennale degli ettari che hanno dato titolo a pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento, a prescindere da eventuali penalità e al netto di eventuali adeguamenti per rientrare nei plafond delle superfici di base.

2.8. Importo di riferimento

2.8.1. *Il calcolo del pagamento unico per azienda e dei relativi titoli tiene conto dei pagamenti richiesti o di quelli erogati?*

– Il calcolo del pagamento unico per azienda e dei relativi titoli si basa sulle superfici e sui capi ammessi al premio.

– L'importo di riferimento non è esattamente la media triennale dei pagamenti diretti erogati. Infatti, il calcolo dell'importo di riferimento tiene conto dell'attuazione integrale di Agenda 2000: quindi il pagamento storico per i «seminativi» viene calcolato moltiplicando 63 euro/t per la resa del piano di regionalizzazione (allegato VII, reg. Ce 1782/2003); questo fatto genera un leggero aumento dei pagamenti diretti per i cereali (infatti nel 2000 i pagamenti diretti dei cereali erano più bassi) e una leggera diminuzione dei pagamenti diretti per i semi oleosi (in quanto i pagamenti si considerano pari a quelli degli altri cereali, non invece in base alla «resa derivata», com'era accaduto nel 2000 e nel 2001).

Analogamente, per i premi zootecnici (allegato VII, reg. Ce 1782/2003) l'importo che confluisce nel pagamento unico per azienda è di gran lunga superiore agli importi ricevuti; infatti, i capi a premio nel triennio vengono moltiplicati per l'importo del 2002 (premi di Agenda 2000 a regime).



2.8.2. In quale sequenza verranno applicati i prelievi per modulazione, applicazione dell'articolo 69 e percentuale da destinare alla riserva nazionale?

Per quanto riguarda gli aiuti istituiti ex articolo 69 del regolamento Ce 1782/2003, i massimali di spesa a essi relativi vengono stabiliti dalla Commissione europea prelevando dalle componenti del plafond nazionale interessate (nel caso di specie seminativi, bovini e ovicaprini) le corrispondenti percentuali di riduzione previste dal Dm 1787 del 5/8/2004. Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori che hanno operato nel periodo di riferimento in tali Ocm saranno effettuati applicando le stesse percentuali di riduzione (questa riduzione è già inserita nel calcolo dell'importo di riferimento e non è successiva).

In base all'articolo 4 paragrafo 1 del regolamento Ce n. 795/2004, dati gli importi di riferimento complessivi, lo Stato membro procede innanzi tutto alla loro eventuale riduzione percentuale lineare, nel caso in cui si dovesse oltrepassare la soglia del massimale nazionale (riportato nell'allegato II del regolamento Ce n. 1782/2003 e adattato sulla base delle scelte effettuate dallo Stato membro relativamente all'applicazione degli articoli 69 e 70 dello stesso regolamento, ai sensi degli articoli 41 paragrafo 2 e 42 paragrafo 1 del regolamento Ce 1782/2003). Successivamente procede al taglio fino a un massimo del 3% (elevabile nel caso in cui non sia sufficiente a soddisfare tutti i casi richiesti alla riserva dai nuovi agricoltori e da agricoltori in condizioni particolari) per la costituzione della riserva nazionale.

Infine, tutti gli importi relativi a premi diretti erogati nelle campagne che iniziano dopo l'1/1/2005 sono ridotti annualmente per l'applicazione della modulazione, ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento Ce n. 1782/2003.

In sintesi, l'ordine da seguire per la determinazione e liquidazione dell'importo di riferimento complessivo è il seguente:

- Calcolo dell'importo di riferimento provvisorio (adattato sulla base delle percentuali di riduzione per alimentare i massimali di spesa per gli aiuti ex articolo 69 del regolamento Ce 1782/2003).
- Eventuale taglio dell'importo di riferimento per rispettare il massimale nazionale adattato, considerati gli articoli 69 (tipi specifici di agricoltura) e 70 (sementi).
- Eventuale taglio dell'importo per alimentare la riserva nazionale.
- Definizione finale dell'importo di riferimento.
- Erogazione dell'aiuto con detrazione delle percentuali previste dall'applicazione della modulazione (articolo 10 del regolamento Ce 1782/2003).
- Erogazione dell'aiuto supplementare previsto all'articolo 12 del regolamento Ce 1782/2003.

MODULAZIONE

- L'1% dei fondi modulati resterà agli stati membri, mentre il resto sarà ripartito in base ai criteri a suo tempo proposti
- Tuttavia a nessuno stato membro potrà essere tolto più del 20% del gettito della modulazione sui propri agricoltori (solo 10% per la Germania!)

2.9. Superamento delle superfici massime garantite

2.9.1. Nella determinazione dell'importo di riferimento verranno considerate le riduzioni dovute al superamento delle superfici massime garantite?

- Sì. Le superfici e gli importi di riferimento sono quelli relativi ai dati ammessi a premio nelle rispettive campagne del triennio 2000, 2001 e 2002.

Eventi eccezionali durante il periodo di riferimento

1. Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare
2. Calamità naturale
3. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
4. Epizoozia sul patrimonio zootecnico
5. Vincolo agro-ambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio
6. Furto di animali
7. Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola
8. sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio
9. Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole
10. Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i premi comunitari per colpa di terzi

2.10. Grano duro

2.10.1. Un'azienda, nel triennio di riferimento, ha seminato 5 ha a grano duro ogni anno (titoli = 5). Nel calcolo dell'importo di riferimento, relativamente al solo grano duro, oltre alla media triennale dell'aiuto di base percepito viene conteggiata anche la media dell'aiuto supplementare ricevuto in quei tre anni?

- Sì. I titoli avranno tuttavia un importo diverso per il 2005 e per il 2006 e gli anni successivi: infatti l'allegato VII, punto 2, del reg. Ce n. 1782/2003 prevede che, qualora l'agricoltore abbia ricevuto il supplemento per il frumento duro o un aiuto specifico, la superficie di riferimento del grano duro sia moltiplicata per un importo pari a 291 euro nel 2005 e per un importo pari a 285 euro dal 2006 in poi.

2.11. Titoli da riserva

2.11.1. Un'azienda agricola negli anni di riferimento 2000-2002 coltivava 15,00 ettari di seminativo. Nell'anno 2003 ha acquistato 5,00 ettari di terreno eleggibile e richiede pertanto il premio per una superficie di 20 ettari da tale campagna in poi. In questo caso l'attribuzione dei titoli sarà, al momento attuale, riferita solo al premio relativo ai 15 ettari o anche per gli ettari acquistati?

Al momento saranno assegnati i titoli riferiti al solo periodo di riferimento.

Considerato che l'investimento è stato effettuato entro il termine previsto dall'articolo 21 del regolamento Ce 795/2004 (15/5/2004), si potrà in ogni caso richiedere un aumento dei titoli alla riserva nazionale per compensare l'investimento.

Il caso di investimento è infatti previsto come giusta causa per l'assegnazione dei titoli da riserva.

2.11.2. Un allevamento di bovini (linea vacca nutrice) acquistata, nel 2003, 50 quote vacche nutrici in aggiunta a quelle già possedute, pari a 30 unità pagandole al venditore con relativa emissione di fattura. Si vedrà attribuire titoli pari a 80 quote oppure solo per 30, con contemporanea assegnazione degli altri al venditore? E in questo caso vi sono possibilità di ulteriori

passaggi per evitare un danno di notevole entità al produttore che ha ampliato l'attività?

Le quote vacche nutrici e ovicaprini cessano di avere valore dalla campagna 2004. Non è prevista nessuna assegnazione di titoli in riferimento a tali quote. Il produttore in questione potrà però richiedere titoli gratuiti alla riserva nazionale facendo riconfluire il fatto sopra descritto nella fattispecie dell'ampliamento delle capacità di produzione prevista dall'articolo 21 del regolamento Ce n. 795/2004.

2.11.3. Con quali strumenti finanziari saranno sostenuti i titoli legati agli affitti così come previsti dagli artt. 21 e 22?

Lo strumento è la riserva nazionale: rif. art. 18 del reg. Ce 795/2004

Costituzione della riserva nazionale

FATTISPECIE	BASE NORMATIVA	DESCRIZIONE
OBBLIGATORIE	Art. 42, par. 4, Reg. 1782/2003	"agricoltori che si trovano in una situazione particolare"
FACOLTATIVE	Art. 42, par. 3 e 5, Reg. 1782/2003	art. 3: "agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto in tale anno"; - art. 5: "agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici".

Riserva nazionale: fattispecie obbligatorie

CASI	DESCRIZIONE
Produttore di latte	Un produttore di latte che, a causa di circostanze eccezionali (furto di animali, epizozia, malattia grave o morte dell'agricoltore, ecc.), ha ceduto in affitto tutto o parte della propria quota lattiera nel periodo tra il 1/04/2005 e il 31/03/2006.
Trasferimento di terre date in affitto	Un agricoltore riceve gratuitamente, o mediante contratto di affitto di cinque anni o più, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento 2000-2002, da un altro agricoltore andato in pensione o deceduto prima del 15/05/2005.
Investimenti	Un agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacità di produzione o che abbia acquistato terreno entro il 29 settembre 2003. Gli investimenti devono rientrare in un piano o programma che è iniziato prima del 29 settembre 2003
Locazione e acquisto di terreni dati in locazione	Un agricoltore, che tra il 1° gennaio 2003 e il 29 settembre 2003, abbia preso in affitto per un periodo di cinque o più anni, un'azienda o parte di un'azienda senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto. Un agricoltore, che tra il periodo di riferimento 2000-2002 e il 29 settembre 2003, ha acquistato un'azienda o parte di un'azienda, il cui terreno era stato dato in affitto nel corso del periodo di riferimento.
Riconversione della produzione	Un agricoltore che durante il periodo di riferimento 2000-2002 e comunque entro e il 29 settembre 2003 abbia preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione. Un agricoltore che durante il periodo di riferimento 2000-2002 e comunque entro il 29 settembre 2003 è passato dalla produzione di latte ad un'altra produzione nei settori ammissibili al disaccoppiamento (seminativi, carni bovine, carni ovicaprine, riso, foraggi essiccati).

2.11.4. *Che valore assumeranno i titoli all'aiuto attribuiti tramite la riserva nazionale?*

Il Dm Mipaf del 5/08/2004 prevede, all'articolo 2 paragrafo 3, che le determinazioni sull'utilizzazione della riserva nazionale, sui criteri oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 42 del regolamento Ce 1782/2003, e sulle altre misure conseguenti ai regolamenti attuativi Ce 795/2004 e 796/2004, saranno adottate con decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni. Pertanto, attualmente non è possibile prevedere il valore dei titoli attribuiti dalla riserva nazionale.

2.11.5. *Un agricoltore che riceve i titoli della riserva non può trasferirli per un periodo di cinque anni dalla loro attribuzione?*

I titoli attribuiti tramite la riserva nazionale non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione (art. 42, comma 8, reg. Ce 1782/2003); ciascun titolo attribuito da riserva deve essere utilizzato in tutti gli anni di tale quinquennio pena il loro rientro immediato nella riserva nazionale.

3. Ricognizione preventiva

3.1. Fusione di aziende

3.1.1. *Due agricoltori hanno svolto attività agricola separatamente durante il periodo di riferimento. Adesso hanno deciso di creare una società. Come potrà ripercuotersi tutto questo sui rispettivi titoli individuali?*

In questo caso uno di essi, deve recarsi presso il Caa designato per la tenuta del fascicolo aziendale della nuova società, con tutti i documenti previsti dal caso e, attraverso la procedura della ricognizione preventiva, potrà collegare i dati del periodo di riferimento suoi e dell'altro agricoltore alla nuova società e vedere i titoli calcolati direttamente a quest'ultima.

Fusioni o scissioni

- In caso di fusioni il numero e il valore dei diritti all'aiuto sarà stabilito sulla base dell'importo di riferimento e del numero di ettari relativo alle aziende originarie.
- In caso di scissioni il numero e il valore dei diritti all'aiuto sarà stabilito sulla base dell'importo di riferimento e del numero di ettari relativo alle unità di produzione trasferite dall'azienda originaria.
- La norma si applica anche nel caso fusioni o scissioni siano avvenute tra il 1° gennaio e la data di presentazione di accesso al regime nel primo anno di applicazione dello stesso

3.1.2. *Un'azienda che ha rilevato nel 2002 tutte le superfici di un'altra azienda, può rientrare nei casi di «fusione aziendale»?* Occorre conoscere le modalità attraverso cui le superfici sono state rilevate, tenendo presente che, ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 1 del regolamento Ce 795/2004, per fusione si intende la fusione di due o più agricoltori diversi in un nuovo agricoltore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 lettera a) del regio-

lamento Ce 1782/2003, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro.

3.2. Cambiamenti di forma giuridica

3.2.1. *All'articolo 3, comma 2, lettera a), del Dm 5 agosto 2004 (che disciplina le ipotesi di cambiamento di forma giuridica di cui all'art. 33. paragrafo 2, del regolamento Ce n. 1782/2003), si fa riferimento a un soggetto che «sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia». In proposito, c'è un limite temporale al quale fare riferimento o il soggetto in questione potrebbe essere stato «parte attiva» solo per un breve periodo nel passato (al limite solo qualche giorno prima del verificarsi del cambiamento)? Inoltre, l'espressione «abbia esercitato» si trova, nel medesimo comma, anche nelle successive lettere b) e c): in tali casi, a quale periodo si deve far riferimento?*

Sia per quanto riguarda il soggetto «parte attiva» dell'impresa familiare, sia per i casi di esercizio del controllo, ci si riferisce al periodo di riferimento; d'altra parte se così non fosse non ci sarebbero i presupposti per il passaggio dei dati di riferimento tra un soggetto e un altro.

Cambiamenti di stato giuridico o di denominazione

- L'agricoltore avrà accesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni di chi dirigeva precedentemente l'azienda.
- In caso di **cambiamenti nello stato giuridico di una persona giuridica** o di passaggio da persona fisica a giuridica e viceversa, **l'agricoltore che dirige la nuova azienda dovrà essere lo stesso che controllava l'azienda originaria.**

La norma si applica anche nel caso cambiamenti di stato giuridico o denominazioni siano avvenuti tra il 1° gennaio e la data di presentazione di accesso al regime nel primo anno di applicazione dello stesso.

3.2.2. *Nel Dm del ministro delle Politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, n. 1787, relativamente ai criteri di ammissibilità – cambiamento della forma giuridica – all'articolo 3 comma 2 lettera «b» si considerano delle società. Di che tipo di società si tratta? Si può estendere anche alle società semplici?*

Sono tutte le forme societarie previste dall'ordinamento giuridico nazionale (quindi anche le società semplici) che abbiano esercitato attività agricola.

4. Utilizzo e trasferimento dei titoli e del suolo

4.1. Fissazione dei titoli

4.1.1. *Se un agricoltore nel 2002 cede totalmente la superficie a seminativo e attualmente conduce ha 0,50 a oliveto, gli saranno fissati dei titoli? E in che misura?*

Per la fissazione dei titoli è sufficiente avere una superficie minima di 0,3 ha anche non ammissibile (es. vigneto). Pertanto dichiarando all'atto della domanda di fissazione (15 maggio 2004) almeno 0,3 ha si fisseranno tutti i titoli maturati nel triennio di riferimento. – La richiesta di premio unico deve però essere accompagnata dalla dichiarazione di una superficie ammissibile pari a un ettaro per ciascun titolo.



Trasferimento dei diritti

Affitto dei diritti	Anche a titolo oneroso. Solo contestualmente all'affitto di un equivalente numero di ettari ammissibili di terra.
Compravendita dei diritti (insieme alla terra)	Anche a titolo oneroso.
Compravendita dei diritti (senza terra)	Anche a titolo oneroso. Un agricoltore può trasferire i suoi diritti senza terra soltanto dopo averne utilizzato almeno l'80% per almeno un anno civile.

Tipologie di trasferimenti	Trattenute
Vendita di titoli all'aiuto senza terra	50% nel 2005, 2006 e 2007; 30% dal 2008.
Vendita di titoli all'aiuto con la terra corrispondente	10%
Vendita di titoli all'aiuto con un'intera azienda	5%
Vendita dei titoli di ritiro senza terra	50% nel 2005, 2006 e 2007; 30% dal 2008.
Vendita dei titoli di ritiro con la terra corrispondente	Nessuna trattenuta.
Vendita di titoli all'aiuto con o senza terra ad un agricoltore che inizia l'attività.	Nessuna trattenuta.

4.2. Vincoli nell'utilizzo dei titoli

4.2.1. Un'azienda nel triennio di riferimento ha avuto calcolati titoli per 10 ha e un importo di riferimento nel quale sono compresi anche contributi zootecnici (vacche e ovini): ad esempio euro 6.000 derivanti da seminativi ed euro 4.000 derivanti dalla zootecnia per un totale di euro 10.000. Il valore di ciascuno dei 10 titoli è pertanto di euro 1.000. Se nel 2005 presenta domanda di pagamento unico rispettando i 10 ha, indicando la relativa superficie, ma cessando del tutto l'attività zootecnica, come gli sarà calcolato il pagamento unico? Percepirà sempre 10.000 euro o gli sarà decurtato qualcosa? E con che criterio?

- L'agricoltore dovrà fissare al 15 maggio 2005 i suoi 10 titoli dichiarando, ai fini della richiesta del premio unico, un ettaro per ciascun titolo. I terreni devono essere a disposizione dell'agricoltore dall'11 novembre 2004.
- Non c'è altro vincolo relativamente alla attività zootecnica se non il rispetto delle norme sulla condizionalità e le buone pratiche agricole in vigore dal primo gennaio 2005.

Utilizzazione dei diritti di ritiro

Uso dei diritti di ritiro	L'agricoltore titolare di un diritto di ritiro può richiedere annualmente il pagamento dell'importo, ma deve essere abbinato ad un "ettaro ammissibile al diritto di ritiro".
Ettari ammissibili per l'uso dei diritti di ritiro	Qualunque superficie agricola investita presa dai seminativi, escluse: <ul style="list-style-type: none"> ▪ le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate alle colture permanenti, alle foreste o utilizzate per attività non agricole o pascoli permanenti.
Precedenza	I diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto.
Disponibilità delle parcelle agricole	Tali parcelle devono essere a disposizione dell'agricoltore per un periodo di 10 mesi, a partire dall'11 novembre 2004.

4.3. Condizionalità

4.3.1. Esiste un manuale a cui fare riferimento per le norme sulla condizionalità?

Per la definizione delle norme sulla condizionalità è prevista l'emanazione di norme quadro con decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali e specifici provvedimenti delle Regioni e Province autonome. Eventuali manuali sull'argomento potranno essere disponibili solo successivamente alla definizione delle norme nazionali e regionali.

Condizionalità'
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La condizionalità ecologica diventa obbligatoria. ▪ I pagamenti diretti sono subordinati all'osservanza di norme regolamentari (ambiente, sicurezza degli alimenti e benessere degli animali). ▪ La terra deve essere mantenuta in buone condizioni agronomiche in linea con requisiti ambientali. ▪ Rispetto di 18 atti legislativi da rispettare: gradualità nella loro implementazione: otto nel 2005, sette nel 2006 e tre nel 2008.


4.4. Ceci, vecce e lenticchie

4.4.1. Chi semina ceci, vecce e lenticchie avrà titolo all'aiuto supplementare di euro 181,00?

Il regolamento Ce n. 1577/96 che prevedeva l'aiuto per i legumi da granella è stato abrogato dal reg. Ce n. 1782/2003, quindi per i coltivatori di ceci, vecce e lenticchie non è previsto alcun aiuto specifico. La concessione dell'aiuto specifico per i legumi da granella sarebbe continuata solo se il regime di pagamento unico fosse stato applicato dopo un periodo transitorio.

4.5. Coltivazione secondaria

4.5.1. Su una superficie ritenuta ammissibile (per esempio coltivata a orzo) abbinata a un titolo è possibile successivamente (per esempio a luglio dello stesso anno) coltivare una specie



Utilizzazione dei diritti speciali	
Uso dei diritti speciali	<p>L'agricoltore titolare di un diritto speciale può richiedere annualmente il pagamento dell'importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono autorizzati a derogare dall'obbligo di fornire gli ettari ammissibili; - sono obbligati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento (espressa in UBA).
Calcolo delle UBA per i diritti speciali	<ul style="list-style-type: none"> • UBA del periodo di riferimento = capi ammissibili al pagamento x tabella di conversione; • UBA per il pagamento = 50% delle UBA del periodo di riferimento = numero di capi presenti nell'allevamento x tabella di conversione.
Disponibilità dei capi	Sulla base della dichiarazione del produttore o sulla base dell'anagrafe zootecnica.

orticola?

A partire dall'entrata in vigore del regime di pagamento unico – in Italia il primo gennaio 2005 – gli agricoltori possono utilizzare le particelle dichiarate per qualsiasi attività agricola a eccezione delle colture permanenti, delle orticole e delle patate diverse da quelle da fecola, in base a quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento Ce n. 1782/2003. Tuttavia, si precisa che il regolamento Ce n. 864/2004 ha modificato l'articolo 51, prevedendo che, a partire dal primo gennaio 2006, sia consentita la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammessi all'aiuto per un periodo massimo di tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto ma che può essere anticipato a richiesta dello Stato membro qualora se ne dimostri la necessità. L'Italia non si è ancora pronunciata al riguardo.



Associazione Regionale Allevatori della Sardegna

I nostri uffici

Direzione di Cagliari

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070 404891 - Fax 070 40489220
e-mail: direzione@ara.sardegna.it

Ufficio tecnico - Sede Centrale

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070 40489228 - Fax 070 40489220
e-mail: ufficio_tecnico@ara.sardegna.it

Laboratorio Regionale Analisi

Loc. Palloni - Nuraxinieddu (OR) - 09170 Oristano
Tel. 0783 328300 - Fax 0783 328345
e-mail: laboratorio@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede di Cagliari

Loc. Is Coras - 09028 Sestu (CA)
Tel. 070 2310043 - Fax 070 2311320
e-mail: patca@ara.sardegna.it

Centro Elaborazione Dati - Sede Centrale

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070 40489233 - Fax 070 40489220
e-mail: ced@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede di Nuoro

Via Alghero, 6 - 08100 Nuoro
Tel. 0784 204365 - Fax 0784 260014
e-mail: patnu@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede Centrale

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070 40489423 - Fax 070 40489220
e-mail: pat@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede di Oristano

Loc. Palloni - Nuraxinieddu (OR) - 09170 Oristano
Tel. 0783 33157 Fax 0783 329006
e-mail: pator@ara.sardegna.it

Amministrazione - Sede Centrale

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070 40489414 - Fax 070 40489220
e-mail: amministrazione@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede di Sassari

Via E.Lussu, 7 - 07100 Sassari
Tel. 079 237502 Fax 079 201091
e-mail: patss@ara.sardegna.it

Se avete problemi o quesiti da sottoporre ai nostri tecnici, il vostro giornale sarà lieto di darvi risposte puntuali. La corrispondenza deve essere così indirizzata: Ara, Associazione regionale allevatori c/o redazione *L'allevatore sardo*, via Cavalcanti 8 - 09128 Cagliari. Oppure per e-mail: redazione@ara.sardegna.it. Formulate quesiti chiari e brevi.

Hanno collaborato a questo numero:

Angelo Frascarelli, Dipartimento Scienze Economiche ed Estimative dell'Università di Perugia.
In redazione Stefano Giua e Caterina Scano coordinatori tecnici Ara.

Direttore responsabile
Laura Mameli
Direttore editoriale
Antonio Pilia
Redazione:
via Cavalcanti 8 - 09128 Cagliari
tel: 070 40489228 - fax: 070 40489220
redazione@ara.sardegna.it
www.ara.sardegna.it
Stampa: Litotipografia Trudu Cagliari
Reg. Trib. Cagliari n. 44 del 20/12/2000